

LXXXVI.

TORNATA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Conclusioni della Commissione sulle questioni relative al processo per sottrazione dei documenti della Banca Romana (<i>Discussione</i>) . . .	3082
Oratori:	
APRILE	Pag. 3115-25
ARNABOLDI	3082-84
BARZILAI	3099
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	3096
CAMBRAY-DIGNY, <i>relatore</i>	3109
CAVALLOTTI	3116-23-25
COLAJANNI N.	3108
DE NICOLÒ	3112
DI RUDINI	3122
GALLO N.	3083
GIANTURCO	3101
GIOLITTI	3082-84
IMBRIANI	3123
MORANDI	3083
SALARIS, <i>presidente della Commissione</i>	3122
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3097-3121-24
TORBACA	3120
Interrogazioni:	
Notizie dei compagni del maggiore Toselli:	
Oratori:	
ENGEL	3126
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i>	3126
Osservazioni sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
APRILE	3126-27
BARAZZUOLI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	3127
CARENZI	3126-27
FINOCCHIARO-APRILE	3127
LUCCA PIERO	3127
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i>	3127
Votazione nominale:	
Ordine del giorno GIANTURCO (Questione GIOLITTI)	3124-25

La seduta incomincia alle 14.5.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

5330. Baldaccini Giulio farmacista a Casmara, espone varie considerazioni in merito al disegno di legge: *Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata*.

5331. Il Consiglio comunale di Chiarano (Treviso), fa voti che la Camera respinga il disegno di legge che modifica la legge per *Riordinamento dell'imposta fondiaria*.

5332. Il Consiglio comunale di S. Polo di Piave, le Giunte Municipali di Revine Largo, San Fior, S. Felice sul Panaro, Zenson di Piave e Fontanelle di Oderzo, i rappresentanti dei Comuni compresi nel Distretto di Vittorio, e la Camera di commercio ed arti di Cremona fanno voti perchè la Camera respinga il disegno di legge che modifica la legge 1° marzo 1886 sul Riordinamento dell'imposta fondiaria.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo per motivi di salute l'onorevole Lorenzini, di un mese.

(È concesso).

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Mi onoro di leggere alla Camera il seguente telegramma pervenutomi dal dot-

tor Toselli, fratello dell'estinto maggiore Toselli:

« Ringrazio Camera dello speciale solenne omaggio reso alla memoria del mio diletto fratello che bene operò dividendo la sorte dei suoi ottimi guerrieri. » (*Approvazioni*)

Discussione intorno alle conclusioni della Commissione per l'esame delle quistioni sollevate dai responsi della Corte di cassazione, relativi al processo per sottrazione di documenti riguardanti la Banca Romana.

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e di far silenzio. La discussione è troppo importante, perchè io non debba esigere la massima calma, la massima tranquillità, ed il massimo silenzio.

L'ordine del giorno reca: Relazione della commissione incaricata dell'esame delle quistioni sollevate dai responsi della Corte di Cassazione relativi ai processi per sottrazione di documenti concernenti la Banca Romana.

Prima di dare facoltà di parlare agli iscritti debbo notificare alla Camera che è pervenuta una domanda, che ha carattere sospensivo della discussione; ora, ai termini dell'articolo 88 del regolamento, la proposta sospensiva deve esser discussa prima di discutere del merito della questione.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questa questione sospensiva possono parlare, oltre il proponente, due deputati, uno in favore ed uno contro.

Leggo la proposta, poi darò la facoltà di parlare al proponente e a due deputati che vorranno parlare sopra la proposta medesima. Essa è così concepita:

« La Camera delibera di sospendere in oggi ogni discussione sulla relazione presentata dalla Commissione incaricata dell'esame delle quistioni sollevate dai responsi della Corte di cassazione relative ai processi per sottrazione di documenti concernenti la Banca Romana, ed invita la Commissione stessa a chiamare l'onorevole Giolitti, perchè anzi tutto siano sentite le sue dichiarazioni.

« Arnaboldi. »

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta sospensiva.

Arnaboldi. Io non ho che pochissime parole a dire per isvolgere la mia proposta,

inquantochè il mio concetto mi pare così chiaro che non ha bisogno di altra dimostrazione.

Io mi sono soffermato sopra un punto della relazione della Commissione, un punto che confesso mi ha fatto viva impressione, cioè che dopo le due lettere scritte dall'onorevole Giolitti per essere sentito, la Commissione stessa non ha creduto di acconsentire a questa sua domanda.

Io credo che in questa Camera, che pure è il sacro tempio della legge, ed in cui la legge deve essere soprattutto rispettata, non si può negare questo diritto elementare della difesa personale. È per questo che io ho presentato la proposta sospensiva, la quale non serve che a sospendere momentaneamente gli effetti conclusionali della Commissione sino a tanto che sia dimostrato essersi mantenuti fermi i diritti che ciascuno individuo ha specialmente quando viene accusato.

Solo dopo le dichiarazioni che l'onorevole Giolitti crederà di fare alla Commissione, essa potrà trovarsi in grado di giudicare quali possano essere le sue proposte. Aggiungo anzi che è dalle dichiarazioni dell'onorevole Giolitti che dalla Commissione possono dipendere conclusioni diverse da quelle che ci sono state presentate.

Ed è appunto per questo che senza voler entrare nel merito della discussione, ripeto, mi sono sentito in dovere di presentare la proposta sospensiva lasciando giudice la Camera di fare quello che crederà più opportuno. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare contro la sospensiva.

Giolitti. Ringrazio l'onorevole Arnaboldi dei sentimenti di giustizia dai quali è mossa la sua proposta, ma debbo osservare, come dissi ieri, che io chiesi di esser ascoltato dalla Commissione prima che si passasse ad una deliberazione. La Camera preferì invece, ed io non ho a dolermi di questa sua deliberazione, di mettere direttamente all'ordine del giorno la relazione della Commissione.

Giunte le cose a questo punto a me sembrerebbe di far cosa nè conveniente nè decorosa, se adesso accettassi di andare a dire in seno alla Commissione ciò, che tutti i miei colleghi attendono di sentire direttamente da me, qui, nell'Aula. (*Commenti — Interruzione dell'onorevole Morandi*).

Non conosco l'onorevole collega, che mi ha interrotto.

Morandi. Sono io! (*Rumori — Interruzioni*)

Presidente. Onorevole Morandi, la richiamo all'ordine!

Giolitti. Mi permetto di osservare alla Camera che per questioni, esclusivamente di carattere politico, (*Con forza*) perchè a me nessuno ha mai osato di dire che avessi commesse cose, meno che delicate nella vita privata, (*Bravo!*) per accuse di carattere esclusivamente politico non vi è tribunale più alto, che la Rappresentanza del paese. (*Cenno del presidente all'oratore*).

Ritorno, cedendo al consiglio che mi dà il presidente, con un amichevole cenno, in perfetta calma e dico alla Camera: non tema che io sia per suscitare scandali, sia per suscitare chiasso; appartengo al Parlamento da oltre 13 anni e nessuno dei miei colleghi ha mai sentito che io cercassi di far rumore intorno al mio nome.

Voci. È vero! è vero!

Giolitti. Io mi limiterò, se la Camera me lo consente, essendo il primo iscritto, ad esporre nudamente e semplicemente quale fu l'azione del Ministero, da me presieduto, in tutta questa questione; esporrò i fatti, che mi riguardano personalmente, ed esporrò solo quelli, dei quali le prove sono nel dominio del pubblico.

Dopo questa esposizione la Camera giudicherà come crederà meglio, o di procedere oltre, o di incaricare la Commissione, che studiò la questione, o un'altra da nominarsi in quel modo che crederà, di accertare i fatti da me indicati, e di mettere la Camera in condizioni da giudicare con piena cognizione di causa. Questa è l'unica preghiera, che rivolgo ai colleghi.

Io mi limiterò ad esporre i fatti, la Camera poi giudicherà qual'è la procedura che deve seguire per accertarli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morandi. (*Rumori*).

Morandi. Rispettino la libertà di discussione. Ho chiesto di parlare per un fatto che può parere quasi personale. La mia interruzione è stata mossa dall'aver udito una cosa che si ripeteva in questa Camera per la seconda volta, perchè anche ieri sera con meno chiarezza fu accennata, e cioè che l'onorevole Giolitti vuol tramutare questa Camera in un tribunale... (*Rumori*) dove dovrebb'essere sen-

tito lui solo, poichè la Camera non potrebbe chiamare avanti a sè 50 o 100 persone.

Una voce. E perchè no?

Morandi. Qualcuno dei colleghi crede che ciò si potrebbe fare: io non lo credo. Pare che l'onorevole Giolitti, se ho ben afferrato le sue parole, voglia esporre la sua difesa alla Camera, e in questo caso la Camera avrebbe bisogno di sentirlo in contraddittorio (*Bene! — Rumori, Commenti*) e il contraddittorio non si fa udendo una sola campana.

Io capisco che si tratta di un uomo di una fama di veridicità così universale, che può avere il diritto di essere udito da solo!

Giolitti (*Interrompendo con forza*). Questa è un'insinuazione: parli chiaramente.

Morandi. Mi lasci dire: ... ma nessun tribunale ascolta una parte sola!

E se la Camera accettasse una simile proposta, darebbe un esempio di illegalità così enorme... (*Rumori vivissimi*) da doversene poi amaramente pentire; (*Rumori*) poichè il suo credito è già scaduto nella coscienza del Paese. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. L'onorevole Gallo ha chiesto di parlare. (*Conversazioni animate*).

Facciano silenzio; mi pare che questo sia l'unico modo per potersi intendere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Se fosse rimasta solo la proposta di sospensiva dell'onorevole Arnaboldi, forse io in questo momento non avrei parlato come parlo. L'ordine delle mie idee ha potuto, in certa guisa, esser mutato dalle osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti.

L'onorevole Arnaboldi aveva proposto di sospendere l'attuale discussione, fino a quando la Commissione non avesse inteso l'onorevole Giolitti, soddisfacendo al desiderio dal medesimo manifestato. L'onorevole Giolitti, che ha parlato immediatamente dopo dell'onorevole Arnaboldi, è venuto invece a dichiarare alla Camera che egli, in questo momento istesso, avrebbe a fare non delle rivelazioni, ma delle osservazioni e delle narrazioni, le quali potrebbero influire molto sull'opinione generale della Camera per emettere, con cognizione di causa, una qualsiasi deliberazione. Ora io comprendo che, fino ad un certo punto, si possa discutere la proposta dell'onorevole Arnaboldi, ma a me pare che non si debba discutere la proposta dell'onorevole Giolitti.

Io mi era preparato ad oppormi alla proposta dell'onorevole Arnaboldi, perchè a me pareva, ed in questo punto io mi trovo pienamente d'accordo con l'onorevole relatore della Commissione, che, dato il giudizio emesso dalla Commissione, che cioè sia il caso del rinvio degli atti all'autorità giudiziaria, si poteva logicamente venire alla conclusione alla quale è venuta la Commissione, che, cioè, non fosse nel dovere di sentire l'onorevole deputato Giolitti.

Mentre invece, se la conclusione della Commissione fosse stata in senso inverso, cioè per prendere l'iniziativa di accusare l'onorevole Giolitti innanzi al Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, siccome ciò avrebbe implicato necessariamente un'istruttoria sommaria ed una deliberazione nel merito dei fatti, sarebbe stato quasi necessario sentire prima l'onorevole Giolitti. Ma dal momento che oggi l'onorevole Giolitti è venuto a chiedere alla Camera l'autorizzazione di parlare in occasione della proposta dell'onorevole Arnaboldi, a me veramente non parrebbe il caso di arrivare fino alla conclusione, che io chiamerei (sempre nel buon significato della parola) esorbitante, alla quale è venuto testè l'onorevole Morandi; perchè anche nel primo caso, anche cioè nell'ipotesi che fossero rimaste solamente la proposta sospensiva dell'onorevole Arnaboldi e le conclusioni della Commissione, si sarebbe potuto dire: Ma non è necessario che la Camera in occasione della discussione della relazione della Commissione debba consentire alle conclusioni della medesima e debba rinviare gli atti all'autorità giudiziaria. Essendo sempre possibile il rinvio da ordinarsi al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, gioverebbe sempre alla Camera di sentire prima il deputato Giolitti per vedere se sia il caso di assumere, oppure no, l'iniziativa dell'accusa.

Ma tutto ciò, ripeto, in questo momento è scomparso di fronte alla domanda dell'onorevole Giolitti. Crede la Camera di poter chiudere la bocca ad un deputato...

Voci. No! no!

Gallo. ...il quale in una questione di così alta importanza vuol dire la sua parola con quella calma e serenità, della quale non fa mestieri di fare raccomandazione all'onorevole Giolitti, perchè pare che abbia egli di-

chiarato fortunatamente di possedere in questo momento?

Quindi io, astraendomi per un istante da tutte le questioni, alle quali potrebbe dar luogo la proposta sospensiva dell'onorevole Arnaboldi, prego la Camera a concedere all'onorevole Giolitti che parli, perchè io ritengo che non sia sistema liberale quello di non sentire un uomo in un momento come questo. (*Bravo! Bene!*)

Imbriani. Non si può togliere a nessuno la facoltà di parlare.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, mantiene Ella la sua proposta sospensiva?

Arnaboldi. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Gallo, interpretando il pensiero della Camera, che è quello di sentire l'onorevole Giolitti, io ritiro la mia proposta sospensiva e mi riservo di presentarla più tardi, se fosse opportuna.

Una voce. Più tardi non si può.

Presidente. Onorevole Giolitti, mi pare che Ella non si sia opposto direttamente alla sospensiva.

Giolitti. Io ho fatto ai miei colleghi la sola preghiera che mi consentano di esporre i fatti, dei quali io fui grandissima parte.

Dopo che avrò esposto i fatti, tacerò completamente, mi asterrò da qualsiasi voto, lasciando che la Camera prenda la deliberazione che crederà.

Presidente. Essendo stata ritirata la proposta sospensiva, passeremo all'ordine del giorno.

Primo iscritto è appunto l'onorevole Giolitti, al quale do facoltà di parlare. (*Molti deputati occupano l'emicycle.*)

Facciano silenzio e vadano ai loro posti, onorevoli colleghi.

Giolitti. Come ho già assicurato i miei colleghi, il mio non sarà un discorso polemico. Non ho da polemizzare con chicchessia: non ho da fare altro se non esporre i fatti che mi riguardano.

Coloro che mi conoscono da vicino possono far fede che io non ho mai cercato di suscitare alla Camera questioni personali di alcuna specie.

Quando il Comitato dei Sette venne a conclusioni che contenevano una critica della condotta politica da me tenuta in alcuni atti, ho creduto mio dovere di dimettermi dallo ufficio di presidente del Consiglio, affinché potesse la Camera discutere sul conto mio,

senza preoccupazione alcuna nè di desiderii, nè di timori di una crisi.

Fui disapprovato per quell'atto, da molti dei miei amici, i quali mi assicuravano che non mi sarebbe mancata l'approvazione della maggioranza della Camera.

Io devo dichiarare che sono impenitente e che tornerei a fare lo stesso. (*Bravo! Benissimo!*)

Era mio intento, allora, e lo dichiarai nell'atto in cui presentai le dimissioni, di venire innanzi alla Camera a discutere di quelle conclusioni.

Disgraziatamente, avvenimenti gravi sopraggiunsero, e dolorosi per ogni cuore italiano, i fatti della Sicilia, ed io mi persuasi essere allora mio dovere di non suscitare per iniziativa mia alcuna questione che potesse turbare la serenità del Parlamento. E mi tacqui.

Sulla accusa di sottrazione di documenti il Comitato dei Sette si era pronunziato, e dopo sentiti tutti i testimoni aveva concluso che mancavano le prove della accusa.

La stessa accusa fu ripresa dai difensori degli imputati nel processo della Banca Romana innanzi alla Corte d'assise di Roma, e si aperse allora, dagli avvocati e dalla stampa, una campagna vivissima contro di me, che tutti voi ricorderete.

Io non fui chiamato innanzi alla Corte di assise come testimonia, mentre avevo modo di dimostrare infondata l'accusa.

Credetti allora che fosse mio dovere di uscire dal silenzio e indirizzai ai miei elettori una lettera in data 7 giugno 1894. In quella lettera io davo la dimostrazione che l'accusa di sottrazione di documenti era completamente infondata, e davo tale dimostrazione non solo con ragionamenti, ma inserendo nella mia lettera dei documenti, fra i quali è da ricordare in modo speciale una lettera proveniente dal principale accusato, il quale, nel luglio 1893, ammetteva che i documenti a sua difesa li aveva lui in mano sua.

La conclusione evidente che sorgeva da tale lettera era che se i documenti erano in potere dell'imputato nel luglio, non gli erano stati sottratti nel gennaio!

Nonostante questa mia pubblicazione, che ho diramato a tutti i membri dei due rami del Parlamento e che fu pubblicata in tutti i giornali principali d'Italia, io non fui chia-

mato come testimonia, nè fui chiamato a presentare l'originale di quel documento. Non fu chiamato nemmeno come testimonia il mio sotto-segretario di Stato, che nella mia lettera avevo indicato come pienamente informato dei fatti.

Rosano. Domando di parlare.

Giolitti. Il processo della Banca Romana finì come tutti conosciamo, ed allora un altro se ne iniziò sotto il titolo di *sottrazione di documenti*.

Quel processo cominciò contro funzionari di pubblica sicurezza e poi gradatamente piano piano fu girato contro di me. Era una soluzione logica. Dopo l'assoluzione dei saccheggiatori della Banca Romana era perfettamente logico processare colui che aveva turbato quella istituzione, che non ne aveva mai profittato...

Morandi. Colajanni! (*Rumori*).

Colajanni Napoleone. Quello che avevo da dire, l'ho detto.

Presidente. Non facciamo interruzioni: altrimenti richiamerò all'ordine gli interruttori, e lo farò constare nel processo verbale.

Non turbiamo la serenità della discussione.

Giolitti. Quanto a me non mi turbano affatto...

Presidente. Non è per Lei...

Giolitti. Del resto l'accoglienza che la Camera fa al mio interuttore è tale che quasi, quasi lo dovrei ringraziare. (*Bene!*)

Come dissi fin da principio io non intendo che di fare la nuda e semplice esposizione dei fatti, poichè da questa meglio che da qualunque ragionamento sorge la mia difesa.

Il 19 dicembre 1892, in seguito a discussioni avvenute nella Camera, io annunziai che il Governo prendeva la iniziativa di un'inchiesta sopra tutto gli istituti di emissione, ed il 30 dicembre 1892 con Decreto Reale fu ordinata codesta inchiesta dando il mandato agli ispettori « di accertare la creazione, l'emissione ed il ritiro dei biglietti, la quantità dei biglietti in circolazione e di quelli di scorta, la consistenza delle riserve metalliche, lo stato dei portafogli, l'entità e la natura degli impieghi diretti, delle sofferenze, delle immobilizzazioni e di qualunque altra operazione e di tutte le altre circostanze di fatto che valessero a porre in chiaro com-

pletamente la situazione di ciascuno Istituto. »

L'incarico, concepito in modo così ampio, fu dato a cinque ispettori scelti fra tutto ciò che di più alto, di più intelligente e di più integro v'è nell'Amministrazione italiana; e nessuno ha mai trovato da osservare cosa alcuna sopra alcuno di quei cinque funzionari che io designai per eseguire l'inchiesta. A capo di essa fu posto il senatore Finali presidente capo della Corte dei conti, uomo che per la sua integrità, per la intelligenza, per la conoscenza profonda di tutti gli organismi contabili e bancari era di per sé la garanzia più sicura e più completa che tutto si sarebbe scoperto e che tutto ciò che si sarebbe scoperto sarebbe stato detto.

L'articolo 3 di quel Decreto incaricava il presidente senatore Finali di determinare quale dei funzionari dovesse ispezionare ciascuno degli Istituti.

Io non presi che una parte sola ai lavori di quella Commissione; intervenni cioè alla prima seduta e domandai che la Commissione ordinasse i suoi lavori in modo da verificare contemporaneamente tutte le casse di tutti gli Istituti nello stesso giorno e nella stessa ora, per impedire che si potessero trasportare fondi da una sede all'altra dello stesso Istituto, o che si facessero prestiti da un casiere all'altro dei diversi Istituti.

Il consiglio fu seguito; ed immediatamente si scoperse un grosso vuoto di cassa nella sede di Roma del Banco di Napoli che era sfuggito fino allora a tutte le ispezioni. Per tale fatto la giustizia ebbe il suo corso.

L'ispezione, venne dal senatore Finali di concerto col Governo, organizzata in modo che nulla assolutamente le sfuggì. Tutte le indagini fatte posteriormente dai ministri che si sono succeduti, per mezzo di funzionari diversi, non hanno scoperto nulla che da quell'inchiesta non fosse stato messo in chiaro.

Ora io vi domando: se avessi avuto un interesse qualunque, se non io, ma almeno il Ministero da me presieduto, avesse avuto un interesse qualunque a nascondere qualche cosa, avrei organizzato l'ispezione in tale modo che nulla, in tre anni che sono ora decorsi da quel tempo, si è scoperto di nuovo?

In codesta quistione io mi sentiva, del resto, talmente disinteressato che in quei giorni mi allontanai da Roma e mi recai a

Cavour per visitarvi un mio parente ammalato.

Mentre ero a Cavour ricevetti un telegramma dal mio collega il ministro di agricoltura e commercio, il quale mi diceva che il senatore Finali desiderava una circolare ai prefetti affinché lo aiutassero in tutte le indagini occorrenti. La risposta che io feci al mio collega mi venne a mano in questi giorni mentre ero in campagna; e fu questa: « Prega il senatore Finali di formulare la circolare ai prefetti in quei termini che crede per meglio raggiungere lo scopo. Passala a Rosano pregandolo a prepararla per essere spedita mercoledì mattina al mio arrivo. Se vi è urgenza, firmi Rosano. »

Lacava. Così fu fatto.

Giolitti. Ritornai a Roma dopo pochi giorni e seppi che per la città correvano voci gravi di disordini che si temeva sarebbero stati scoperti nella Banca Romana. Agenti di pubblica sicurezza informarono di discorsi che erano stati fatti in tale senso da impiegati della Banca. Lo stesso commendatore Martuscelli era in gravi sospetti per le prime risultanze delle sue indagini, ma non aveva la possibilità di affermare cosa alcuna non avendo terminato l'esame delle scritture contabili.

Allora di fronte a voci che parlavano di grandi creazioni clandestine di biglietti, di soppressioni di biglietti, di duplicazioni di serie, io temei che potesse qualcuno degli amministratori, che io personalmente in massima parte non conoscevo, trafugar valcri i quali potevano essere di somme grandissime. Ordinai allora all'Amministrazione della pubblica sicurezza di sottoporre a vigilanza tutti indistintamente gli amministratori della Banca Romana; l'ordine mio fu così generale che la vigilanza li comprese tutti, a cominciare dal più alto, dal capo dei censori, che è un illustre patrizio, sul quale certamente nessuno poteva avere ombra di sospetto, ed a discendere fino all'ultimo di coloro dei quali si poteva dubitare. Coloro contro i quali vi erano positivi sospetti, furono, formalmente, per atto diretto e personale in data del 15 gennaio 1893, diffidati che, se si fossero allontanati da Roma, sarebbero stati immediatamente arrestati.

Si è criticato questo mio atto, dicendo che, in tal modo, mettendo in sospetto gli

amministratori si dava loro il modo di trafugare, di nascondere documenti.

Ma prego la Camera di considerare che, in quel momento in cui si parlava vagamente di centinaia di milioni di possibile eccedenza di circolazione, di creazioni clandestine di biglietti, la fantasia, lavorando, aveva esagerato il male. Io sarei stato in grave colpa, se non avessi preso delle misure, per tema che fosse sottratto qualche documento secondario il quale avrebbe potuto servire più allo scandalo che a scopo serio, mentre occorreva sventare pericoli ben altrimenti gravi alla finanza dello Stato e al credito pubblico.

Ad ogni modo è certo che il diffidamento dato di possibilità di arresto dimostra che in me non vi era alcun timore che codesta gente potesse avere in mano documenti i quali potessero compromettere me o qualsiasi dei miei colleghi. Se vi fosse stato nel Ministero il proposito di togliere loro qualche documento, il loro arresto sarebbe stato improvviso.

Certo è pure che, per fatalità inevitabile, la inchiesta annunciata alla Camera il 19 dicembre, ordinata con un Regio Decreto del 30 dicembre, cominciata ai primi di gennaio, il diffidamento e la rigorosa vigilanza della polizia negli ultimi quattro giorni, non potevano a meno di mettere in sospetto coloro che possedevano dei documenti, e di indurli a nasconderli.

E realmente molti documenti furono dagli imputati, dalle loro famiglie, da impiegati della Banca messi in salvo.

Accennerò brevemente alla Camera una lunga serie di documenti provenienti dalla Banca Romana e che vennero poi fuori in circostanze diversissime di tempo, di luogo e di persone.

In primo luogo, ricordo una lettera mia intorno alla quale si è architettato tutto un romanzo. Quella mia lettera fu portata al Comitato dei Sette dal deputato Antonelli. Chi l'avesse data a lui risultò poi da pubblicazioni posteriori. È certo che quella lettera non l'avevo trafugata io, per consegnarla ad un mio avversario.

Achille Fazzari, in una lettera stampata nell'*Opinione* del 27 febbraio 1894, narra che il 16 maggio 1893, il figlio di Bernardo Tanlongo gli portò delle carte che gli parvero di tal gravità, da indurlo a portarle all'onorevole Mordini, presidente del Comitato dei

Sette e d'incitarlo a riunire gli uomini politici principali di tutti i partiti, per evitare uno scandalo che oltre ad appannare tanti anni di patriottismo sarebbe stato di danno grave al paese.

L'onorevole Mordini, scrive il Fazzari nella lettera che non fu smentita mai, si prese 24 ore di tempo a riflettere. L'indomani egli lo trovò (scrive il Fazzari) molto preoccupato, ma gli dichiarò che non si sentiva la forza di fare ciò che gli era consigliato.

Conclude il Fazzari: « sebbene non autorizzato, giunsi sino al punto di dire all'onorevole Mordini che avrei assunta la responsabilità di lasciare presso di lui quelle carte; ma egli disse che stavano bene nelle mani d'un patriotta come me. Io però le restituii lo stesso giorno a chi me l'aveva date. »

Ecco qui dunque una importante serie di documenti di carattere politico, la quale era stata trafugata prima dei sequestri, e che sfuggì anche al Comitato dei Sette col consenso del suo presidente.

Il 16 luglio 1893, come ho pubblicato nella lettera ai miei elettori del 3 giugno 1894, il Tanlongo mi scrisse dal carcere una lettera già da me accennata poco fa, e nella quale si contiene una affermazione importante.

Dopo avere affermato che egli aveva fatto dei grandi sacrifici per sostenere la rendita, dice così:

« Le cose esposte risultano da documenti, a cominciare dall'incarico ricevuto dal ministro nel 1881, giusta lettera *che potrà essere resa ostensiva all'E. V.*, e giusta una infinita serie d'inviti diretti da tutti i ministri al commendatore Tanlongo, per conferire, che giungono fino all'onorevole Luzzatti. »

Codesti documenti che al 16 luglio 1893 il Tanlongo dichiarava di potere far vedere a me, evidentemente non erano stati sottratti nel gennaio, ma erano stati trafugati e nascosti prima delle perquisizioni. E si noti una circostanza gravissima. Al 16 luglio 1893 il Tanlongo indicava in modo preciso quali documenti dovevano servire alla sua difesa come prova di spese fatte per sostenere la rendita; egli accennava a una lettera del 1881, e ad inviti a conferire, direttigli da parecchi ministri. Allorchè si fu al processo innanzi alla Corte d'Assise i documenti indicati nella detta lettera del 16 luglio 1893 furono presentati, ma la difesa aggiunse alla enumerazione di codesti documenti l'indicazione di una tabella,

d'un conto di spesa di 18 milioni, il quale, secondo la difesa, avrebbe portato la sigla del compianto ministro Magliani per riconoscimento che tale somma era stata spesa per conto dello Stato. La difesa affermò che codesta tabella non poteva essere presentata perchè era stata sottratta.

Come vede la Camera, se fossi stato chiamato innanzi all'Assisie, avrei potuto presentare la prova autentica che nel luglio del 1893 l'imputato principale non aveva ancora immaginato quella tabella firmata dal Magliani. E così sarebbe caduta una delle affermazioni che più servirono a facilitare l'assolutoria. Si noti del resto che il supporre che un uomo, d'alta levatura come il compianto Magliani, potesse con una sigla autenticare un credito verso il tesoro di 18 milioni, è cosa strana; ma è forse cosa ancora più strana l'immaginare che io facessi commettere un reato per nascondere una responsabilità politica del ministro Magliani, che io ho sempre combattuto, non come uomo perchè lo rispettavo altamente, ma come ministro.

Una quarta serie di documenti sfuggiti ai sequestri, è indicata a pagina 27 della relazione presentata alla Camera nella tornata del 13 dicembre 1894 dalla Commissione dei Cinque. Chiunque lo desidera, può riscontrare di che cosa si tratta.

Nell'interrogatorio presso la Commissione dei sette, il Tanlongo indicò ancora una serie di documenti, che egli disse di aver *presso terzi*, e ciò in data del 18 agosto 1893, cioè 7 mesi dopo le famose perquisizioni.

Il figlio del Tanlongo, inoltre, stampò un libro, che qui fu nominato qualche volta, dandogli il titolo, che veniva dal colore della copertina, di *Libro Verde*, libro che era intitolato « Una parte della corrispondenza di Bernardo Tanlongo. » È un volume di 193 pagine di stampa, il quale contiene lettere di moltissimi uomini politici, fra le quali una mia.

Anche questa è una estesa serie di documenti, i quali nei giorni in cui si fecero le perquisizioni non furono trovati, essendo stati messi in salvo dagli imputati.

Di più, durante il processo della Banca Romana, fu presentato dai difensori alla Corte di assisie un grosso fascicolo di documenti, che io non so qual fine abbia fatto, poichè rimase segreto, come restarono igno-

rati altri documenti sequestrati presso un notaio di Roma.

Tuttociò dimostra che se fosse esistito qualche documento, il quale avesse potuto servire di arma contro il Ministero, che per la prima volta da che esiste il regno d'Italia, aveva eseguito una verifica così a fondo come quella da me fatta eseguire, che aveva fatto minacciare di arresto i capi della Banca, evidentemente tali documenti sarebbero stati messi in salvo, senza attendere che giungessero i funzionari di pubblica sicurezza, ad eseguire il sequestro.

Ma ho prove più convincenti da dare sul modo come si svolse l'azione del Ministero da me presieduto.

Il 18 gennaio 1893, il commendatore Martuscelli che era incaricato della verifica della Banca Romana terminò le sue indagini ed il senatore Finali, verso la metà della giornata, mi avvisò che alla sera alle 9 avrebbe portato a me il rapporto, il quale constatava fatti gravissimi, che potevano dar luogo ad un'azione giudiziaria.

Ne avvisai allora il mio collega ministro di grazia e giustizia, pregandolo di volersi trovare anch'egli alla sera alle 9 al Ministero dell'interno per ricevere il rapporto che constatava quei fatti, i quali mi erano già stati sommariamente indicati e che io sommariamente aveva esposti a lui.

Il Guardasigilli giunse al mio ufficio accompagnato dal senatore Bartoli procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, che conduceva seco per esaminare con me la questione se il Tanlongo, essendo stato nominato senatore ma non essendo ancora convalidato, potesse essere soggetto alla giurisdizione ordinaria dei tribunali o dovesse essere mandato innanzi al Senato.

Il senatore Bartoli, entrando nella mia stanza (ricordo questi particolari perchè intorno a tale convegno fu inventato un vero romanzo e quindi credo di dover raccontare le cose come realmente si sono passate minuto per minuto), il senatore Bartoli, dunque, entrando nella mia stanza, insieme col Guardasigilli, mi disse che essendo egli un pò indisposto di salute, aveva creduto necessario di portare seco il giudice istruttore capo ed il sostituto procuratore del Re e che li aveva lasciati nella prima camera del mio ufficio. (*Commenti*).

Io non poteva evidentemente vietare al

procuratore generale di lasciare nelle camere del mio ufficio funzionari dell'ordine giudiziario, gli risposi perciò che nulla avevo ad opporre.

Ma quei funzionari dell'ufficio d'istruzione e del pubblico ministero non furono visti da me in nessuna maniera, e ciò possono attestare il mio collega ministro Guardasigilli, il procuratore generale Bartoli, il senatore Finali ed il commendatore Martuscelli, i quali giunsero pochi minuti dopo.

Giunti che furono nel mio ufficio, il commendator Finali mi consegnò il rapporto del comm. Martuscelli e quindi tutti e due si ritirarono. Io allora dopo aver dato lettura del rapporto del comm. Martuscelli lo consegnai al ministro di grazia e giustizia accompagnandolo con una mia lettera affinché restasse traccia ufficiale della provenienza del rapporto stesso.

Il mio collega a sua volta consegnò il rapporto stesso al procuratore generale, accompagnandolo per lo stesso motivo con una sua lettera.

Quando ebbe ricevuto tale rapporto il procuratore generale dichiarò che si ritirava coi funzionari che aveva condotti seco, per deliberare su quel che si dovesse fare. Lo salutai, ed uscii a mia volta da palazzo Braschi per altra via, così che io uscii dal palazzo Braschi, ignorando completamente ciò che l'Autorità giudiziaria avrebbe fatto. (*Commenti*).

L'indomani mattina, al Pantheon, io intervenni alla funzione mesta e solenne della commemorazione di Vittorio Emanuele, e là per la prima volta seppi dal mio sotto-segretario di Stato, che erano stati spediti mandati di cattura. Che fosse stato dato incarico ai funzionari di pubblica sicurezza di fare delle perquisizioni, lo seppi molto più tardi; ed aggiungo, non vi diedi importanza per la ragione già esposta, cioè che dopo tanto tempo dacchè quella gente sapeva il pericolo al quale correva incontro, io non immaginai nemmeno che si potessero nelle perquisizioni, alla Banca ed al domicilio degli imputati, trovare dei documenti di qualche importanza. Io era in quel momento lontano le mille miglia dal pensare a tutti gli scandali venuti fuori più tardi, e sapendo che nulla di compromettente per il Ministero poteva esistere non diedi a quelle perquisizioni, lo ripeto, importanza alcuna. Io pensavo allora ad una cosa sola,

al danno immenso che veniva al credito del paese, dalla scoperta imprevedibile, inaspettata di una circolazione clandestina di 70 milioni, di un vuoto di 28 milioni, di 40 milioni di biglietti fatti venire da Londra alla insaputa di tutti.

Si aperse l'istruzione del processo della Banca Romana; e affinché sorga ben chiara la differenza tra il modo col quale si procedette allora e quello seguito poi, giova ricordare che i guardasigilli appartenenti al Ministero da me presieduto non mutarono un magistrato, quando quel processo fu aperto. Il procuratore generale, il procuratore del Re il giudice istruttore capo, l'istruttore incaricato del processo, i sostituti procuratori del Re incaricati del processo, dal primo all'ultimo, erano funzionari stati chiamati al posto dai Ministeri precedenti.

Lo stesso si dica dei funzionari di pubblica sicurezza. Nessuno dei funzionari di pubblica sicurezza che procedettero alle perquisizioni fu scelto da me. Il questore di Roma commendatore Felzani, era stato nominato dal ministro Crispi, era stato conservato a quel posto dal ministro Nicotera, ed era stato tenuto da me, perchè tutte le informazioni dei suoi superiori lo descrivevano come un uomo onestissimo ed integerrimo. Tutti gli altri funzionari di pubblica sicurezza, ad eccezione del questore che riferisce direttamente al Ministero dell'interno sugli affari più urgenti e più importanti, tutti gli altri mi erano completamente ignoti, cosicchè io non conosceva la figura di uno solo di quelli che hanno partecipato a coteste perquisizioni.

E si aggiunga che a sua volta il questore diede incarico di quelle perquisizioni, non a funzionari scelti da lui, ma ne diede l'incarico a quei funzionari che in quel tempo esercitavano le loro funzioni nel territorio nel quale ciascuna perquisizione si doveva eseguire, tantochè fra i funzionari incaricati ve ne erano parecchi i quali avevano tutt'altro che ragioni di amicizia col questore.

Ora, pare alla Camera che un ministro dell'interno, per quanto ingenuo lo si voglia supporre, dia il mandato di commettere dei reati a della gente che non ha mai vista, che non ha mai conosciuta, che non ha chiamata lui a quel posto ma che vi fu invece chiamata dalla fiducia dei suoi predecessori?

Quando io seppi che vi era una circolazione

clandestina già accertata di 70 milioni; che mancavano 28 milioni; che con una lettera scritta a Londra, come se si trattasse di far venire una botte di birra, erano arrivati per 40 milioni di biglietti falsi, mi spaventai enormemente e, dico la verità, temetti che altre scoperte egualmente dolorose, egualmente gravi, per la finanza ed il credito del paese, potessero venir fuori.

Allora ordinai al sotto-segretario di Stato ed al direttore generale della pubblica sicurezza che m'informassero giorno per giorno, minutamente di qualunque fatto venisse a loro notizia relativamente alla Banca Romana, sia da perquisizioni, sia da informazioni di agenti di questura, sia da discorsi di impiegati di Banca, sia per qualunque altra via.

Si è detto da qualcuno che l'aver voluto esser informato di ciò che si scopriva nella perquisizione da agenti che sequestravano per conto dell'autorità giudiziaria fosse una indebita mia ingerenza nella istruttoria segreta.

In primo luogo era questa una necessità di fronte all'ingente pericolo per il credito pubblico, al pericolo che vi fosse qualche grande spedizione di valori, la quale prendesse la via dell'estero. Chi esaminerà gli atti del processo della Banca Romana troverà una lunga indagine, continuata fino a Londra, per mezzo di agenti di pubblica sicurezza, in vista dei timori che noi avevamo.

Ma poi, io dico, si trattava di fatti noti al questore, agli ispettori di pubblica sicurezza, ai delegati, alle guardie, ai testimoni, a tutti gli imputati; il solo che avrebbe dovuto non conoscer nulla sarebbe stato il capo del Governo, il capo della polizia, il ministro dell'interno?

Io credo che al posto mio nessuno avrebbe ommesso di fare ciò che ho fatto io, cioè dar ordini per essere informato di tutto.

I funzionari, incaricati delle perquisizioni, via via prendevano degli appunti in alcune parti, in alcune altre prendevano copie di documenti, li passavano al questore e questi li passava al sotto-segretario di Stato, perchè io non ebbi con loro rapporto alcuno diretto, e il sotto-segretario di Stato li portava a me; sono quegli stessi atti, che ho presentato alla Camera nel novembre dello scorso anno.

Le voci, che fossero state commesse delle sottrazioni di documenti, sorsero per qualche irregolarità di forma, commessa da funzio-

nari di pubblica sicurezza; essi avevano, cioè, in un primo sequestro preso alla rinfusa tutte le carte che avevano trovato senza scelta alcuna, senza lasciar fuori ciò che era completamente estraneo al processo, ne avevano fatta una enorme balla, senza fare l'elenco degli atti sequestrati e senza vidimarli come il Codice di procedura prescrive.

Quando il questore fu informato del modo col quale il sequestro era stato operato osservò, in presenza del giudice istruttore il quale si trovava lì, che la cosa era irregolare e ordinò agli agenti di tornare sul posto e di regolarizzare il sequestro in presenza degli imputati e dei testimoni, e così fu fatto.

Sarà stato fatto bene, o male, in questo io non entro, ma certamente non vi fu dolo per parte di chicchessia. Tali fatti del resto non giunsero a mia notizia se non tre mesi circa dopo, quando le voci di irregolarità commesse cominciarono a correre qui nella Camera.

Mi affrettai allora a chiedere informazioni al senatore Bartoli, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, il quale mi assicurò risultargli dalle indagini fatte, che se non si era proceduto con tutta la prudenza necessaria, era esclusa però in modo assoluto qualunque idea di dolo, qualunque sottrazione.

Quando venne aperto innanzi alla Corte di Assise di Roma il processo della Banca Romana, la difesa sollevò la questione delle sottrazioni, ed allora per la prima volta uscì un testimonio, del quale non si era parlato mai, una guardia di pubblica sicurezza, a confermare le accuse, ad aggravarle, ad aggiungere fatti e circostanze delle quali non si era fatto mai parola.

Io non parlo dei precedenti di codesto uomo, perchè non amo occuparmene, non lo conosco neppure di vista, ma chi sarà incaricato di accertare i fatti, richiami gli atti di un processo che si svolse poco tempo fa davanti al Tribunale di Torino, ed avrà informazioni di molta importanza.

Quando innanzi alla Corte di Assise la difesa del Tanlongo sollevò accuse contro di me, io scrissi una lettera ai miei elettori della quale ho già parlato poco fa, la quale dimostrava l'assoluta inesistenza del fatto; nessuno però, lo ripeto, perchè è un fatto caratteristico, nessuno mi chiamò dinnanzi alla

Corte d'Assise nè a dare schiarimenti, nè a presentare documenti da me pubblicati, e nessuno volle chiamare nemmeno il mio sottosegretario di Stato, onorevole Rosano.

Finito il processo della Banca Romana, cominciò il processo che si disse per sottrazione di documenti.

E qui mi duole, (ma non posso farne meno perchè si tratta di accertare fatti), di ricordare alla Camera una frase esageratamente sincera che il ministro di grazia e giustizia nello scorso anno disse qui alla Camera, quando ci informò che, prima di cominciare questo processo, egli aveva creduto necessario di prepararne l'ambiente.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Giolitti. Mi permetta la Camera di esporre i fatti senza apprezzamenti.

In quei giorni era Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma un egregio patriota, un altissimo magistrato che tutti rispettano, il commendatore Venturini; egli venne traslocato da Roma, e al suo posto fu chiamato un altro magistrato che io non conosco di persona, ma il quale era il solo fra tutti i Procuratori generali d'Italia il quale avesse ragione di dolersi del Ministero da me presieduto, perchè il solo che era stato ai tempi del mio Ministero tolto da un posto e destinato ad un altro dove egli non aveva voluto andare e perciò era stato messo in aspettativa.

Contemporaneamente fu mutato il Procuratore del Re, furono mutati i giudici istruttori.

Tutto ciò sarà casuale, ma è contemporaneo all'inizio del nuovo processo, e questo non fu iniziato se non dopo che quei mutamenti avevano avuto esecuzione.

Ciò che non fu casuale, e fu giudicato già molto aspramente qui nella Camera, fu l'inchiesta sulla magistratura di Roma ordinata precisamente in quel tempo e affidata a tre persone. L'anima di codesta inchiesta, il relatore, non era un magistrato, ma l'avvocato generale erariale, un funzionario cioè che dipende dal Governo senza nessuna garanzia d'inalterabilità. Codesta Commissione d'inchiesta agì in questo modo: si ricusò di sentire i magistrati intorno ai quali doveva giudicare: si ricusò di sentire i testimoni a difesa indicati dai magistrati con una loro memoria.

La Commissione consulente per il personale della magistratura, che siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di magistrati inamovibili, indipendenti dal Governo, respinse le conclusioni di codesta Commissione d'inchiesta.

Il tribunale di Roma, in assemblea generale, le respinse all'unanimità, dichiarando di non volere applicare nessuna pena ai magistrati censurati dalla relazione sulla inchiesta perchè non la meritavano avendo fatto sempre il loro dovere.

Fortunatamente adunque la pressione sulla magistratura non condusse a risultati pratici; ma il fatto di quella inchiesta provò che il Governo era disposto a ricorrere a mezzi illegali per agire sulla magistratura.

Vediamo ora quali effetti produsse la preparazione dell'ambiente.

Tutti sanno che il Codice penale e il Codice di procedura penale vietano assolutamente di far conoscere i risultati della istruttoria segreta. Si chiama istruttoria segreta appunto perchè non è lecito a nessuno di farla conoscere.

Ora chiunque prenda la raccolta dei giornali di quel tempo, troverà che giorno per giorno si pubblicava tutto quanto avveniva nell'ufficio del giudice istruttore. Giorno per giorno i giornali davano dei consigli al giudice istruttore; gli dicevano: Voi ieri avete interrogato Tizio, ma oggi dovrete sentire Sempronio; e all'indomani annunciavano: il giudice istruttore ha fatto chiamare Sempronio. Ma sempre notizie e consigli erano dati nel senso a me più ostile.

Ciò io noto perchè mi fa onore, essendo evidente che, se io avessi avuto come ministro dell'interno delle benemerienze verso la stampa, qualche amico lo avrei trovato in quella occasione. (*ilarità*).

Imbriani. Per i caduti non vi sono benemerienze.

Presidente. Onorevole Imbriani, non cominci ad interrompere.

Imbriani. Scusi, ma quando ci vuole, ci vuole. (*Si ride*).

Giolitti. Se qualcuno dei miei colleghi seguirà la mia preghiera e consulterà qualche raccolta dei giornali di quel tempo, non vi troverà una nota la quale non sia ostile a me.

Voglio però supporre che le notizie divulgate non uscissero dagli uffici di istruzione e

che la stampa con i cento occhi di Argo riuscisse a vedere ciò che i magistrati facevano in mezzo alle quattro pareti dei loro uffici.

Ma vi è cosa molto più grave ed è questa.

L'accusa ai funzionari (allora il processo appariva diretto contro i funzionari di pubblica sicurezza, non ancora contro di me) era di aver sottratto dei documenti i quali erano venuti fuori nel corso delle perquisizioni e di non averli consegnati all'autorità giudiziaria.

I funzionari per mezzo dei loro difensori chiesero l'unione al processo per sottrazione di documenti, di tutti i documenti, che erano stati sequestrati nel processo della Banca Romana; perchè, quando l'accusa avesse affermato che qualche documento esistente all'atto delle perquisizioni non si trovava fra quelli trasmessi all'autorità giudiziaria, fosse possibile verificare se realmente il documento mancava.

La cosa era talmente logica che, avendo il Tanlongo ed il Lazzaroni chiesto la restituzione di codesti documenti, la Corte d'appello di Roma la rifiutò dicendo essere pendente un processo per sottrazione di documenti. Nonostante la evidente giustizia della domanda fatta dalla difesa, il giudice inquirente la respinse; cosicchè la difesa si svolge in questa condizione stranissima, che allorchè si afferma mancante un documento, essa non ha il diritto di verificare se realmente manchi, ma deve stare alle affermazioni del Pubblico Ministero che il documento non c'è più.

È qualcosa di enorme, ma è conseguenza della consegna per la quale nessun occhio profano deve penetrare nel sacrario dei documenti della Banca Romana.

I funzionari di pubblica sicurezza presentarono delle memorie a stampa in loro difesa.

Io non parlo di ciò che è istruttoria segreta, perchè non voglio imitare l'esempio di quei giornali, dei quali poco fa mi sono lagnato; ma delle memorie a stampa credo di avere il diritto di parlare.

Ora noi ci troviamo davanti a parecchi stranissimi fatti.

In una memoria del 16 febbraio 1895, dieci mesi fa, un ispettore di pubblica sicurezza, uno dei più distinti funzionari, dice: Il vostro testimonio d'accusa afferma, che io nella sera del 21 di gennaio ero alla Banca Romana alla tal'ora a portar via dei documenti.

Ora vi posso dimostrare, che in quella sera e in quell'ora io mi trovavo nientemeno che nell'ufficio del giudice istruttore in presenza dell'istruttore capo, del procuratore del Re, del cancelliere Petrosi e del cancelliere Ferrari a compiere atti del mio ufficio.

Quel funzionario domandava che fossero sentite le persone da lui indicate come testimoni. Sono passati dieci mesi e il giudice inquirente non li ha sentiti ancora!

È vero che io eccepii l'incompetenza dei tribunali ordinari, ma codesta eccezione non riguardava i funzionari di pubblica sicurezza. E d'altronde il nostro Codice di procedura esclude che, dopo l'eccezione d'incompetenza, si facciano atti di giurisdizione; ma non esclude affatto che si possano raccogliere delle prove.

E qui si tratta di disgraziati padri di famiglia, sospesi dall'ufficio e che hanno appena un magro assegno per vivere, perchè sono sospesi anche dallo stipendio. Da dieci mesi potevano essere dichiarati innocenti e da dieci mesi la giustizia dorme!

Non basta. Quello stesso funzionario dice al giudice inquirente:

Il testimone di accusa asserisce di avermi visto la sera del 22 a sottrarre dei documenti; ma guardate che quella sera io era a pranzo alla trattoria tale con le tali persone. Mentre era lì, mi avvisarono che era scoppiata una bomba in via S. Claudio, numero 57, posta nella mia giurisdizione; accorsi sul posto e restai lì per tutte le misure necessarie con marescialli e guardie di pubblica sicurezza: sentiteli e vi diranno che io era là e non poteva essere alla Banca Romana.

Sono passati dieci mesi, e l'autorità giudiziaria non li ha voluti sentire. (*Senso*).

Ma non basta. C'è un'altra prova più grave di tutte; (*Segni di attenzione*) più grave perchè non riguarda solamente uno, ma riguarda tutti indistintamente i funzionari accusati.

Sempre lo stesso testimone d'accusa, l'unico teste si può dire, afferma avere visto i funzionari entrare nelle sere del 20, 21 e 22 gennaio alla Banca Romana e portar via dallo scrittoio del Lazzaroni delle carte che erano state messe sotto suggello, alcuni giorni prima.

Ora questi funzionari affermano che lo scrittoio era posto nella camera delle casse forti, dove si custodiscono i valori, e deducono

testimoni per provare che lo scrittoio era in quella camera e che lo entrare in quella camera era assolutamente impossibile.

Leggo il brano della memoria a stampa presentata al giudice istruttore, affinché si capisca meglio il fatto:

« Il cavaliere Antonio Bencini, addetto al servizio di tesoreria della Banca Romana, è pronto sotto la santità del giuramento ad affermare che, succeduto a mezzogiorno del 19 gennaio 1893, quale cassiere della Banca Romana a Cesare Lazzaroni, ebbe a rinvenire nella così detta *sagrestia*, parecchie casse forti, tutte suggellate da Martuscelli e la stessa scrivania del Lazzaroni, suggellata in quel giorno dai funzionari di pubblica sicurezza; che quella scrivania rimase suggellata in quel modo nella *sagrestia* della Banca fino al 23 gennaio; che in quel breve periodo dal 19 al 23 esso ebbe a chiudere la *sagrestia* all'ora della chiusura della cassa (ore quattro circa) con due chiavi, una delle quali tenuta da lui, l'altra dal Reggente e che, non tranquillo perfettamente di questo sistema di chiusura, ebbe ad apporre anche alcuni suoi suggelli particolari di ceralacca sulla porta della sacristia che trovò sempre intatti in guisa da escludere assolutamente che nelle notti citate dall'accusa abbia potuto penetrare clandestinamente chicchessia. »

Ebbene, signori, codesto testimone l'autorità giudiziaria ha ancora da sentirlo ora, e sono passati dieci mesi durante i quali quei disgraziati sono rimasti sospesi e senza stipendio. (*Commenti*).

È vero che, quando quel processo fu portato davanti alla Sezione d'accusa, questa dichiarò che l'istruttoria era incompleta e che bisognava completarla. Ma non pare alla Camera che sia il caso di completarla in un modo molto più profondo e di accertare fatti assai più gravi di quelli che la Sezione di accusa si proponeva di accertare?

E passo ad altro.

Mentre si stava istruendo dal giudice istruttore e dai giornali il processo per la sottrazione dei documenti, io dovetti venire a Roma per accompagnarvi mio figlio. Venne da me l'ex-questore commendator Felzani e mi disse che il principale argomento che si adoperava dall'accusa contro di lui e contro gli altri funzionari di pubblica sicurezza, era l'affermazione che delle carte di carattere politico dovevano essere giunte al Ministero, e che es-

sendo giunte al Ministero dovevano provenire dalle sottrazioni operate da ufficiali di pubblica sicurezza. Risposi a lui: potete invocare la mia testimonianza; carte ne sono giunte, ma non sono giunte in nessun modo (lo sapete meglio di me) nè da voi nè da alcuno di quei funzionari. Allora egli mi chiese se avrei avuto difficoltà di rilasciargliene per iscritto una dichiarazione.

Io, per abitudine costante, ciò che dico a voce non ho difficoltà di scriverlo, e gli scrissi questa lettera in data 25 ottobre 1894.

« Ella mi informa che nel processo per la pretesa sottrazione di documenti alla Banca Romana si adduce come argomento d'accusa la circostanza che documenti relativi alla Banca Romana sarebbero giunti al Ministero dell'interno. La autorizzo a dire essere perfettamente vero che al Ministero dell'interno giunsero documenti, che potevano gettar luce non bella sopra qualche uomo politico, ma che quei documenti provenivano da tutt'altra parte che dai funzionari di pubblica sicurezza; furono portati al Ministero molto tempo dopo che le perquisizioni erano finite, ed erano carte le quali non potevano in alcun modo influire sul processo della Banca Romana. »

Il commendator Felzani autorizzato da me consegnò quella lettera al giudice istruttore, e due o tre giorni dopo essa comparve sui giornali.

Tutti ricordano la campagna furiosa che in quel momento si scatenò contro di me, come se io avessi lanciato delle accuse contro tutto il mondo politico italiano.

Ora quella lettera, che fu mandata al giudice istruttore, doveva dimostrare a lui la necessità di far la luce, di chiamare me, di chiamare il mio sotto-segretario di Stato, di chiamare tutti quelli che potessero informare d'onde quei documenti erano venuti.

Invece di eccitare a far la luce chi aveva dovere di farla, quella lettera eccitò una campagna furiosa contro di me, che fui sfidato in tutti i modi a pubblicare ciò che io aveva.

Finchè si trattò di intimazioni di giornali, resistetti e non pubblicai nulla. Ma pochi giorni dopo si aprì la Camera e furono presentate delle interrogazioni su quel fatto. Volendo procedere in materia così delicata con tutte le precauzioni possibili pregai molti fra gli uomini politici delle diverse parti della Camera di darmi il loro parere sulla condotta che avrei dovuto tenere. Io mi trovava

in quello impegno senza volontà mia poichè la lettera non era destinata alla pubblicità ma era una deposizione che doveva servire pel processo.

Siccome però, regolarmente o no, la lettera era divenuta pubblica e vi era di mezzo una questione di dignità parlamentare, io credetti mio dovere di non giudicare col criterio mio, ma di sentire gli uomini più autorevoli e pregai quindi del loro parere i seguenti deputati: Cavallotti, Carmine, Colombo, Coppino, Damiani, Di Rudini, Fortis, Marcora, Roux, Zanardelli, uomini come vedete di tutte le parti della Camera.

Il loro consiglio fu unanime e cioè che nulla doveva restare non pubblicato. Richiesi di nuovo a gran parte di codesti uomini ed a parecchi altri della Camera quale fosse la forma che credevano più conveniente per eseguire quel verdetto, e tutti quelli da me interpellati unanimemente, non uno eccettuato, mi consigliarono di consegnare nella Camera al presidente le carte. Lo feci e tutti ricordano quello che avvenne.

La sola colpa che mi si possa fare è di aver presentate, chiuse e sigillate, alla Camera tutte indistintamente le carte che io aveva. Ma siccome parecchie persone sapevano quali carte io possedeva, credetti mio dovere di non fare eccezione alcuna perchè, se io avessi conservato anche un solo pezzo di carta, si sarebbe detto che io aveva voluto conservare armi contro avversari; ciò che è stato sempre assolutamente alieno dalla mia mente. (*Commenti*).

Aggiungo intorno a questo incidente una sola circostanza: ed è che il processo per la presentazione di documenti alla Camera, si svolge innanzi all'autorità giudiziaria in circostanze le quali non potrebbero essere più curiose. Si discute intorno a documenti che la Camera ha deliberato di non pubblicare per intero (ed ha fatto benissimo), ha deliberato anzi di tenere chiusi, cosicchè l'autorità giudiziaria ragiona su documenti che non ha visti, o ha visti il solo giudice istruttore una sola volta senza il consenso della Camera. La difesa dovrebbe procedere senza sapere di che cosa si tratta e i giudici dovrebbero decidere senza vedere i documenti che si afferma contenere diffamazioni. Ora è evidente che si tratta di atti passati qui, in quest'Aula, esclusivamente qui; se io non avessi presentati quei documenti, ma me li

fossi tenuti, o li avessi buttati sul fuoco, evidentemente non esisterebbe alcuna imputazione possibile; si tratta dunque di un atto esclusivamente parlamentare.

Se vi è colpa è stata commessa qui, ed io non riconosco per giudici che i miei colleghi.

Due mesi dopo che avevo presentato alla Camera quei documenti fui chiamato innanzi al tribunale, e vi fui chiamato per la prima volta anche per la pretesa sottrazione dei documenti, perchè fino al febbraio 1895 l'autorità giudiziaria non mi aveva chiamato mai. Allora, trattandosi di difendere le disposizioni dello Statuto e le prerogative parlamentari, ho creduto di dover eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria. Era un dovere al quale nessuno che avesse fatto parte di un Governo avrebbe potuto mancare; perchè se la disposizione dello Statuto che vuole giudici degli atti politici dei ministri la Camera ed il Senato non esistesse, non sarebbe possibile governo.

Ad ogni modo però, quando io eccepii l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, mi preoccupai e gravemente della sorte di quei funzionari di pubblica sicurezza, cui la mia eccezione d'incompetenza poteva togliere la difesa della deposizione che avrei potuto fare; e nell'atto del 4 marzo 1895, presentato alla sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Roma, col quale eccepii l'incompetenza, aggiunsi una particolareggiatissima narrazione del come un documento fosse giunto a mani mie.

In tutta l'istruttoria, in tutta la requisitoria del Pubblico Ministero, non si trovava che un modo di attacco contro di me, nel fatto che un documento (la quietanza del commendator Cantoni direttore generale del Tesoro per un prestito di 60 mila lire fatto per servizio pubblico e stato restituito) era giunto in mano mia. Da tale fatto si traeva la conseguenza che quel documento mi fosse stato consegnato dai funzionari della pubblica sicurezza dopo averlo sottratto all'atto dei sequestri.

Io indicai nella mia memoria alla Sezione d'accusa, il nome della persona che me lo aveva portato; del testimone che era presente, quando me lo portò; della persona dalla quale chi me lo portò lo aveva ricevuto; e invitai l'autorità giudiziaria a seguire la via da me indicata per la quale avrebbe avuta la piena prova del modo col

quale quel documento era giunto nelle mie mani, della strada che aveva percorsa, del luogo d'onde era partito.

L'autorità giudiziaria poteva accertare questi fatti, non ostante l'eccezione d'incompetenza: perchè l'accertare questi fatti giovava non solo a me, ma principalmente a quei funzionari che si trovavano soggetti a processo.

Dal 4 marzo siamo giunti alla fine di dicembre; e l'autorità giudiziaria di Roma non ha sentito nessuno di questi testimoni.

Colajanni Napoleone. Bene!

Giolitti. Ed eccomi al termine del mio discorso. (*Segni d'attenzione*).

La Camera ricorda la dichiarazione che feci, il primo giorno in cui la Camera si aperse; dichiarazione di piena fiducia, intorno a ciò che avrebbero fatto i miei colleghi. Non ho che da ripeterla, e nella forma la più ampia.

Appena si costituì la Commissione che doveva riferire sulle questioni che mi riguardano, io le diressi la lettera che la Commissione, con piena lealtà di cui la ringrazio, ha stampato nella sua relazione. In quella lettera, dopo aver premesso un richiamo alla lettera diretta ai miei elettori il 7 giugno 1894 io diceva così: « nulla ho da variare a quanto nella lettera si contiene ».

« Quando sarò chiamato dalla Commissione presieduta dalla Signoria Vostra onorevolissima dovrò invece farvi alcune aggiunte per dimostrare in modo sempre più evidente la assoluta inesistenza del fatto sul quale si fondano le accuse a me dirette ».

Nella seconda lettera ho insistito più vivacemente per essere sentito.

La Commissione, disse che la prima mia lettera non era una richiesta formale di essere sentito; e può darsi che essa abbia fatto tale impressione alla Commissione; ma è certo del pari che quando io la scrivevo, partivo dal concetto per me indiscutibile essere affatto impossibile che la Commissione riferisse alla Camera, senza accertare i fatti. A me non venne in mente il dubbio che la Commissione potesse credere così ristretto il suo mandato, e mi limitai a dire: quando mi chiamerete, sono ai vostri ordini; che mi dovesse chiamare mi pareva indiscutibile.

Del resto il male del non essere stato chiamato è poco, poichè ho detto ora alla Camera ciò che avrei detto alla Commissione.

Ho esposto alla Camera, come fin da principio dissi essermi proposto di fare, solamente i fatti dei quali avevo la prova, i fatti che risultavano da pubblicazioni già note, perchè mi volevo astenere rigidamente dall'entrare in apprezzamenti, o tener conto di voci o d'informazioni che avessi avute in modo non pubblico, non ufficiale, non indiscutibile.

L'accertamento di codesti altri fatti, ove occorra, lo dovrà fare chi sarà incaricato dalla Camera di accertare la verità piena ed intera.

Però i fatti da me esposti bastano, credo, per dimostrare il modo con cui fu condotta l'istruzione di questa causa, la mancanza assoluta di difesa che c'è stata finora; la lacuna completa dal lato della difesa, perchè nessuno dei testi più essenziali, indicati dai funzionari di pubblica sicurezza e da me, è stato sentito.

Ho già detto in principio che le accuse contro di me sono tutte politiche.

In due anni di guerra, di persecuzione politica che non ha precedenti nella vita politica italiana, contro di me se ne son dette d'ogni sorta; ma io mi sento molto fiero di poter affermare che non si è trovato un mio nemico il quale abbia potuto trovare in me un rapporto d'interesse illegittimo per un centesimo con una Banca, o con una persona qualunque in Italia. (*Bravo!*)

Le accuse sono politiche, ed io reclamo d'essere giudicato dal Parlamento e di essere giudicato dopo che saranno accertati i fatti.

Qui non è questione di partiti politici. Se vi è questione dinanzi alla quale tutte le gare di partito debbano scomparire, è una questione di giustizia.

Si tratta di mantenere l'osservanza dello statuto, e di fare giustizia, ed io confido che, dirigendomi ai miei colleghi, e dicendo loro, fate giustizia, li troverò unanimi. (*Approvazioni*).

Presidente (*Con forza*). Per l'ultima volta avverto la tribuna della stampa di non dare segni nè di approvazione nè di disapprovazione.

(*Dalla tribuna della stampa*: Non siamo noi).

Si, da una parte della tribuna della stampa. L'ho segnalata, è la tribuna n. 11. (*Conversazioni animate*. — *La seduta è sospesa per pochi minuti*).

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Io ho chiesto di parlare, non per entrare nel merito della questione, ma soltanto per respingere una proposizione dell'onorevole Giolitti che ferisce me direttamente, e tutto quanto il Governo. (*Rumori*).

Egli ha fatto un'antitesi tra il contegno tenuto dal Gabinetto da lui presieduto verso la magistratura, e quello tenuto dal Governo del quale io faccio parte.

Colajanni Napoleone. L'uno vale l'altro. (*Rumori*).

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Io mi credo in dovere di respingere tutto quello che mi si addebita di meno che riguardoso verso l'opera dei magistrati; e mi basterà accennare a due semplici fatti.

La Camera non può non ricordare la seduta del 6 giugno 1894, nella quale fu detto che un'aura vivificante era opportunamente entrata in questo ambiente. (*Oh! oh!*)

Si trattava di rivelazioni fatte nella Corte di assise, durante lo svolgimento del processo della Banca Romana. Il Ministero era dimissionario ed io, invitato da tutte le parti, ebbi a fare delle dichiarazioni, che terminavano così:

« Il giorno che il processo sarà finito, qualunque sarà il Ministero che si troverà a questo banco sentirà la responsabilità che gli incombe. Credo che tutti coloro i quali saranno venuti meno all'adempimento dei loro doveri d'ufficio, sottostaranno alle responsabilità che avranno incontrate. La repressione non si farà attendere e non ci sarà mestieri di impulso di ministri perchè, ove ci sia infrazione delle leggi penali, l'autorità cui spetta, metta in movimento l'azione repressiva. »

La Camera approvò queste dichiarazioni.

« Questo, continui, è quanto sentiva il dovere di dire immediatamente, perchè, ripeto, non potrebbe essere altro il mio avviso nè potrei fare dichiarazioni diverse se volessi aspettare il periodo regolamentare per rispondere alle interrogazioni che mi sono state rivolte. »

Non appena fu finito il giudizio innanzi alla Corte d'assise, e fu, mi pare, il 30 giugno, io che mi trovai ancora a far parte del Governo, mi accinsi ad adempiere la solenne promessa assunta verso la Camera, poichè (è

storia notissima) molto si era parlato del modo in cui l'istruttoria del processo della Banca Romana era stata condotta, molto si era detto di coloro che avevano atteso all'istruzione, e nel primo e nel secondo stadio, innanzi al Tribunale e innanzi alla Sezione d'accusa; e intendeva bene la Camera, che dovendo dar luogo ad un nuovo procedimento, per la sospettata sottrazione di documenti, il Governo doveva essere molto guardingo ed agire in modo che il paese non avesse a credere che si trattasse di una lustra; ma dovesse essere convinto che le cose si facevano con tutta serietà, come l'importanza loro reclamava. (*Commenti — Rumori*).

Si era dubitato della regolarità del procedimento e si erano attaccati i magistrati. Prima di portar giudizio dei magistrati, e deferirli ai loro giudici naturali a norma della legge organica, io aveva il bisogno di istruirmi sulla condotta da essi tenuta nell'andamento dei processi, e credetti non altrimenti poterlo fare, che nominando una Commissione di personaggi insospettabili, senatori del regno, cioè un ex presidente di Cassazione, un primo presidente pure di Cassazione, e l'avvocato generale erariale, stato procuratore generale di Corte d'appello per moltissimi anni. (*Commenti — Rumori*).

Questo per illuminare il ministro sui provvedimenti da adottare secondo la legge organica, per i magistrati che fosser risultati più o meno responsabili di colpe o negligenze.

Dovevasi poi iniziare il procedimento penale contro coloro che erano già stati accusati innanzi alla Corte d'Assise, di aver messo mano nelle carte che erano state acquistate al processo; il processo si doveva fare a Roma; potevasi affidarlo a quel medesimo ufficio d'istruzione, che era stato tanto sospettato? (*Commenti*).

Tutto consigliava valersi della facoltà che la legge attribuisce alla Sezione d'accusa, trattandosi di un procedimento di tanta importanza e farlo da essa avocare.

Chi doveva essere il motore di questo processo? Il procuratore generale.

E che avrebbe detto il Parlamento, se io avessi fatto iniziare il processo dal procuratore generale, magistrato e patriota egregio quanto vuoi, ma che era stato portato in Roma dallo stesso onorevole Giolitti, due

mesi prima di lasciare il Ministero? (Benissimo! *a destra* — *Commenti*).

Pur con tutto l'impegno di voler fare la luce, nel caso che il processo a nulla avesse approdato, si sarebbe dai malevoli pensato, essere stato tutta una commedia. (*Oooh! Oooh!* — *Rumori a sinistra*).

Voci. Ha ragione.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Fu perciò tramutato a Roma il procuratore generale Bussola.

Si è creduto che la nomina del Bussola, fosse stata fatta quasi in avversione del Giolitti. Niente affatto. Il Bussola era il più anziano di tutti i procuratori generali di Corte d'appello.

Si era dapprima pensato al compianto Celli, poscia così miseramente assassinato, ma fu prescelto il Bussola anche sulle premure del Santamaria, stato guardasigilli nel Ministero dell'onorevole Giolitti, e che trovandosi primo presidente a Venezia, ricordava le qualità egregie del Bussola procuratore generale in quella Corte importantissima.

Quale magistrato è stato mutato in occasione di questo processo?

Ricordi la Camera che il Ministero attuale è venuto al potere il 15 dicembre 1893 e che la composizione delle sezioni dei Tribunali e delle Corti d'appello, si prepara dai capi delle Corti pel 30 novembre e si approva sul finire di dicembre. Tutti i magistrati che componevano le sezioni ordinarie e feriali della Corte d'appello di Roma, erano stati designati sotto il Ministero Giolitti dal guardasigilli Armò, e quali furono proposti furono ritenuti quando neppure si sognava il processo per sottrazione dei documenti. (*Rumori a sinistra*).

Sono atti i quali dovevano istruire il processo. (*Vivi rumori a sinistra*).

Voci. Parli, parli. (*Rumori prolungati*).

Imbriani. Prendiamo atto!

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Dunque... (*Continuano i rumori a sinistra*).

Presidente. O si mantengono calmi, od io sospendo la seduta!

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Dunque io li ho trovati i giudici, che dovevano giudicare del processo, che si andava ad iniziare; e, poichè faceva parte della sezione d'accusa quegli, che ne era stato il presidente nella formazione del processo della Banca Romana,

la cui sentenza era stata oggetto di tanti commenti, il procuratore generale, che doveva dar movimento all'azione penale, attese che venisse il periodo feriale del settembre 1894... (*Vivissimi rumori a sinistra*)... nel quale componevano la sezione d'accusa magistrati rimasti estranei al processo della Banca Romana e quindi scevri da qualunque precedente preoccupazione, tali da affidare il paese che il nuovo processo sarebbe stato serenamente istruito. (*Rumori vivissimi* — *Interruzioni*).

Voci. Parli, parli.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Dunque io non ho mutato i giudici; giudici sono stati quelli, che dovevano fare il processo a norma di legge.

Non ho altro da aggiungere. (*Vivissimi commenti* — *Agitazione* — *Altissimi rumori*).

Presidente. La seduta è sospesa.

(*La seduta è sospesa alle 15.55 e ripresa alle 16.5*).

(*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*).

Presidente. Riprendano i loro posti, onorevoli deputati, e conservino la calma che conviene; diversamente non lascio continuare la seduta.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiesto di parlare.

Mussi. Il guardasigilli.

Presidente. Onorevole Mussi, Ella non ha facoltà di parlare. Parli, onorevole ministro.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. (*Segni d'attenzione*). L'onorevole Mussi permetterà che io parli a nome dei miei colleghi e per volontà dei miei colleghi.

Siccome nella seduta di ieri, trattandosi di una questione di metodo, il Governo aveva lasciato alla Camera pieno ed intero il giudizio intorno a quello che occorresse fare, così anche oggi avrebbe desiderato ed amerebbe assai di rimanere estraneo a questa incresciosa discussione, nella quale il Governo si trova a sua volta trascinato non per volontà propria, ma per volontà altrui. A me basterà ricordare che questa discussione, che noi non abbiamo desiderata (*Mormorio*) è sorta principalmente per fatto, se non m'inganno, dell'onorevole deputato Rosano...

Rosano. Chiedo di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici... e fu provocata del pari da diversi lati di questa Camera. Io non contesto il diritto all'onorevole Rosano o ad altri di sollevare questa o al-

tre questioni; ma rivendico la posizione del Governo, il quale sa di non aver provocato nè questa nè altra discussione intorno a questo sciagurato argomento. (*Bravo!*)

Una voce. Ha ragione!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ma poichè la discussione è venuta, e la questione è diventata altamente politica, il Governo non poteva nè può rimanere in silenzio, senza mancare ad uno dei suoi maggiori doveri. Perciò il Governo si era proposto di esporre la sua opinione intorno alle conclusioni presentate dalla Commissione parlamentare ogni volta che avesse provato il bisogno di far sentire la sua voce.

Ma dopo l'abilissima orazione pronunziata dal deputato di Dronero, non mi pare che sia ancora giunto il momento di esporre il pensiero del Governo.

Noi dobbiamo attendere che la Commissione parlamentare, la quale ha udito le difese e le risposte date dal deputato Giolitti, dica alla sua volta se essa se ne tenga contenta; perchè noi abbiamo udito bensì una assai bella difesa, ma non sappiamo se la Commissione che ha esaminato gli atti processuali ed ha creduto che vi fosse materia per mandare l'onorevole Giolitti avanti l'autorità giudiziaria, se ne tenga contenta. (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per parte mia ho ascoltato con grande interesse e con religiosa attenzione il discorso del deputato di Dronero, e desidero che le sue parole abbiano potuto produrre quell'impressione che egli crede di avere scolpita nell'animo dei suoi colleghi, tanto che ha potuto dire che egli rispetta la giustizia dei suoi colleghi del Parlamento e non d'altri. (*Interruzione a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Io non nego che l'onorevole Giolitti avesse il diritto di pronunziare queste parole. Ma noi abbiamo il diritto di affermare che in queste parole si trova espresso un concetto, che io credo fatale per il paese, se mai fosse attuato. (*Bravo!*)

Imbriani. Per tutti!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Fatale per il paese, dico, imperciocchè una giustizia deve esservi pure in Italia; e quando si dubita della giustizia del proprio paese io non so davvero dove andremo a finire!

Una voce a sinistra. Si rivolga di là! Si rivolga al ministro di grazia e giustizia!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Io ho dovuto rilevare queste parole per chiarire il pensiero del Governo, il quale, ripeto, si pronunzierà più tardi, quando avrà saputo, dopo la difesa dell'onorevole Giolitti, che cosa ne pensi la Commissione. E ho dovuto dir questo, anche perchè il discorso dell'onorevole Giolitti molto abilmente accenna... (*Rumori a sinistra*).

È forse un torto il dire che uno sia abile? Io vorrei avere l'abilità dell'onorevole Giolitti, perchè davvero non me la sento. (*Interruzioni*).

Sì, o signori, questa è vera abilità, poichè l'onorevole Giolitti trasporta la questione sul terreno politico, e si è presentato come vittima di persecuzioni politiche e di pressione esercitata dal Governo sulla magistratura.

Ora è appunto intorno a questa parte del discorso dell'onorevole Giolitti che io non poteva a meno di alzare la voce per protestare (*Bravo! — Applausi a destra e al centro*) solennemente contro queste affermazioni: imperocchè, se così fosse, io comprenderei che la Commissione si decidesse a negare in modo assoluto la facoltà di condurre l'onorevole Giolitti davanti a qualunque tribunale.

Se fosse vero, dico, che risultasse di una persecuzione politica o di una pressione esercitata dal Governo sopra la magistratura del proprio paese (*Interruzioni a sinistra*), la Commissione dovrebbe addirittura proporre che la Camera rifiutasse l'assenso suo ad un qualsiasi procedimento.

Dico di più. Nel parer mio, la Camera dovrebbe mettere in istato di accusa gli uomini che siedono a questo banco, (*Bravo!*) mentre noi ci sentiamo talmente liberi e sereni in questa questione, che sfidiamo chicchessia a portare innanzi fatti, non parole pronunziate con maggiore o minore accortezza, ma fatti chiari, precisi, i quali dimostrino che abbiamo esato, per odii o passioni politiche, esercitare una ignobile pressione sopra la magistratura del nostro paese. (*Bravo!*)

Ecco, o signori, quello che dovevo dire, non solamente in nome degli uomini che siedono su questo banco, ma in nome della moralità di questo paese; di questo paese che avrebbe il dolore di vedersi rappresentato qui da uomini indegni di avere la fiducia del

Sovrano, della Camera e del Paese. (*Bravo!*)
Bene! — Applausi — Rumori a sinistra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Onorevoli colleghi! Quando l'onorevole ministro Saracco il quale, in questo momento, rappresenta il capo del Governo, domandava di parlare, io credeva, e i miei colleghi senza eccezione credevano con me, che egli si accingesse a rispondere non al discorso dell'onorevole Giolitti, ma a quello del collega suo l'onorevole guardasigilli, che prima di lui aveva parlato. E se la forma del suo discorso non era diretta al ministro guardasigilli, certo il pensiero che lo ispirava era di dissipare, in qualche modo, dall'ambiente della Camera l'impressione che la parola del guardasigilli vi aveva lasciata.

Quando alcuni giorni sono io udivo dai banchi del Governo censurare i considerando di una sentenza di magistrato, credevo che la misura della confusione dei poteri fosse giunta al suo ultimo grado. Ma l'onorevole guardasigilli si è incaricato oggi di disingannarci: egli ha detto parole le quali (e questo forse è il più grave) egli stesso non ha misurate, le quali egli stesso non ha compreso a che conseguenze ci potrebbero condurre.

Egli ha parlato di magistrati, i quali giuricherebbero in un modo diverso a seconda che sono nominati da uno o da un altro ministro. (*Rumori vivissimi.*)

Voci. Sì, sì.

Voci. No, no.

Presidente. Facciano silenzio.

Barzilai. Se queste dichiarazioni, come diceva un collega, fanno onore alla sincerità del guardasigilli, dirà la Camera come depongano dei concetti che il guardasigilli ed il Governo hanno della indipendenza della magistratura.

E ciò premesso, io dirò subito che non intendo in alcun modo, con le parole che sto per dire, di trascinare la Camera oltre i confini della questione che le è proposta. Non m'indugierò nell'esame dell'autodifesa dell'onorevole deputato Giolitti. Per vero io potrei osservare che vi sono in quell'autodifesa ed esuberanze e deficienze; potrei dire che qualche volta (ed è spiegabile nelle difficili condizioni in cui si trovava oggi) egli è trascorso, direi, a difendere la sua opera di ministro anche più che quella di cittadino.

Ma, ripeto, se noi volessimo addentrarci in questo esame, noi usciremmo dal tema di carattere strettamente costituzionale e giuridico che la relazione della Commissione ci ha sottoposto e che dobbiamo risolvere. (*Bravo!*)

E qui debbo dire subito, che a giudicare dalla relazione, che fuggevolmente ho letta stamani, non mi è sembrato, completamente sgombro da ogni preoccupazione l'animo degli egregi nostri colleghi che questo ufficio con molta diligenza hanno compiuto; preoccupazione *umana*, condannabile sino ad un certo punto, ma preoccupazione, onorevoli colleghi, dello stesso genere di quella che, per dar posto a cose maggiori, persuadeva la Camera alcuni mesi or sono a rimandare agli archivi un'altra mozione presentata da questi banchi. La Commissione parlamentare ha voluto scegliere, per la risoluzione di questo problema, la via più spiccia, più piana, più tranquilla, più lontana da contatti con altre questioni di carattere giuridico e morale. (*Rumori vivissimi.*)

Imbriani. Avverta, signor presidente, questi urli anonimi, non degni del Parlamento.

Presidente. Onorevole Imbriani, lasci fare a me!

Barzilai. Ha voluto darci la Giunta la soluzione più facile che fosse possibile del problema sottoposte, ha voluto darci la soluzione la quale turbasse meno e le passioni dell'Assemblea e gli interessi ed i riguardi di vario genere che non si sarebbero rispettati operando diversamente. E poichè affermare non basta e convien dimostrare, io trovo nelle pagine di questa relazione la prova evidente di quanto ho detto.

Infatti, la Commissione non solamente risolve nel senso della competenza ordinaria la questione principale del processo dei documenti, ma fa altre due cose: punto primo dichiara che non si possa in alcun modo discutere delle querele private portate contro l'onorevole Giolitti. E io comprendo il delicato pensiero che intorno al concetto della immunità parlamentare animò la Giunta in questa sua dichiarazione. Non voleva la Commissione turbare la mente...

Voci. Ma no...

Barzilai... di chi attualmente ha troppi e maggiori uffici...

De Nicolò. Chiedo di parlare.

Barzilai... domandandogli implicitamente come mai querele si fossero presentate per

quisquillie di questa specie e non si fossero presentate per accuse di ben maggiore portata e molto più gravi.

Quindi la Commissione ha cominciato col porre la pietra sepolcrale sulle querele private.

La Commissione inoltre, anche per tre capi d'accusa per i quali la Corte di cassazione in modo precettivo aveva dichiarato che erano di competenza dell'Alta Corte di giustizia, ha opinato che si dovessero rimandare gli atti all'autorità giudiziaria; e ciò facendo ha trascorso dai confini dell'interpretazione, anzi contravvenne in modo palese ad un'indicazione che io non vi leggerò, ma che è scritta in modo categorico nella sentenza del magistrato supremo. E ricorrendo allo stesso sistema la Commissione è risalita alla questione principale relativa alla sottrazione dei documenti. E qui mi basteranno poche parole per dimostrare come questa soluzione ripugni ad ogni precedente, ad ogni giusta interpretazione della legge, ad ogni circostanza di fatto (e questo vorrebbe dir poco perchè, ripeto, non è il discorso Giolitti che dobbiamo prendere a base della discussione, ma è il titolo del reato) ripugna alla qualifica che a quel reato era data.

La Corte di cassazione infatti, nella sua sentenza, che non so se gli onorevoli colleghi abbiano letta per disteso, risolve essa la questione in modo semplice e categorico. La Cassazione dice chiaro: quando si tratta di reati commessi da un individuo mentre era ministro, ci è una sola competenza esclusiva. Lo dice con queste parole: « Provvedere all'accusa contro ministri per reati commessi per effetto delle loro funzioni spetta all'Alta Corte di giustizia che è il solo tribunale competente. »

La Corte di cassazione fa un'ipotesi, è vero: ma ipotesi subordinata; quando, cioè, si tratti di reati comuni commessi da un ministro, non in occasione delle sue funzioni, per esempio, se un ministro, incontrando un nemico gli dà una pugnata, o se ruba un portafoglio. Questi sono i reati per i quali la Corte suprema ha ammesso che vi possa essere la competenza ordinaria.

Io voglio, però, ammettere che la Commissione potesse scegliere la soluzione che ha scelta. Ma essa doveva comprendere che la Camera, quando è eretta in sezione d'accusa, non deve limitarsi a quello che farebbe un ufficiale di pubblica sicurezza: cioè a una denuncia pura e semplice. La Camera com-

pendia allora in sé le facoltà del Pubblico Ministero, del giudice istruttore, e dei cinque magistrati della sezione di accusa. Il suo giudizio deve essere un giudizio complessivo; deve essere una delibazione dell'accusa udita la parte accusata; deve essere un giudizio riassuntivo, fatto sulle dichiarazioni dell'imputato e sui documenti sui quali il giudizio deve fondarsi.

La Commissione, invece, fedele al suo concetto, non ha voluto ascoltare l'imputato; e, soprattutto non ha voluto metter le mani su quegli undicimila famosi documenti che stanno nel processo della Banca Romana, ed intorno ai quali, in varie fasi di questa questione, si è voluto, sempre, di comune accordo, fare il silenzio ed il mistero.

E non è qui tutto, onorevoli signori della Commissione: perchè voi avete preso in esame anche la ipotesi dell'articolo 45, ed avete detto: dato che non vi sia il caso di una competenza eccezionale, esaminiamo se sia il caso della comune autorizzazione a procedere. Ed allora, non solamente voi avete negato a un ex-ministro la competenza privilegiata, ma lo avete messo al di sotto di qualunque deputato accusato di duello o d'ingiurie: perchè, in questi casi, la Commissione parlamentare si dà cura di delibare il merito della domanda a procedere, di esaminare le prove, di porre mente alla serietà delle accuse: e solamente dopo questo esame propone alla Camera di accordare o no la facoltà di procedere.

Voi conoscete, signori, senza che io ve la ricordi, la ragione della prerogativa parlamentare sancita dall'articolo 45 dello Statuto: voi sapete che si tratta di vedere se la preoccupazione politica dei governanti abbia influito o no in un processo. Ora, io domando: vi era caso più tipico di questo, nel quale questo sospetto potesse farsi strada? E se un dubbio vi fosse stato, il dubbio lo eliminerebbero le parole partite oggi dal banco del Governo; parole che non ripeterò, perchè ripetute sollevano i rumori contro chi le ripete, mentre dovrebbero sollevare le ire contro chi per primo le ha pronunciate. (Bene! Bravo! a sinistra).

Voi dovete avere il convincimento profondo, onorevoli colleghi della Commissione, che se caso vi era in cui l'esame sereno, completo degli atti e delle dichiarazioni e delle testimonianze intorno alle origini più o meno

impure del processo si dovesse fare, il caso era quello che vi stava dinanzi. E voi, che cosa avete fatto? Avete respinto anche questo; avete, ripeto, messo un ex-ministro in una condizione inferiore a quella di un deputato pel quale dovete pur dire se l'accusa che gli è rivolta sia fondata, oppure sia parto capriccioso dell'autorità inquirente.

Detto questo, io finisco.

A me pare d'aver dimostrato come la deliberazione della Commissione non risponda in alcun modo a quei concetti di serenità e di equanimità i quali devono prevalere tanto più quando si tratta di questioni così delicate.

Noi, onorevoli colleghi, sappiamo che qualche volta la coscienza pubblica, quando si trova di fronte ad una disuguaglianza di trattamento per colpe uguali, si abbandona a giudizi che possono parere condannabili: ad esempio, quando si tratta di giudicare nel processo della Banca Romana, dice: sono fuori i maggiori colpevoli; vadano fuori i minori.

Noi, invece, dobbiamo avere un altro concetto della giustizia distributiva.

Noi diciamo che non l'impunità degli uni deve, se c'è colpa, portare l'impunità degli altri: piuttosto che la pena, giustamente e con le garanzie di legge dalla costituzione sancite, inflitta agli uni, non deve andare disgiunta dall'indagine delle colpe maggiori degli altri. (Bravo! Benissimo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco, a cui ha ceduto il suo posto l'onorevole Galimberti.

Gianturco. Onorevoli colleghi, io mi associo all'augurio dell'onorevole Barzilai, che cioè la Camera voglia giudicare con la maggiore serenità, in un'occasione solenne come questa, in cui non della persona dell'onorevole Giolitti si tratta, ma di un'alta questione costituzionale, che per la prima volta nella storia del nostro paese noi siamo chiamati a risolvere, ed in cui è evidente che non lo spirito di parte, non la violenza di una maggioranza aggressiva, possono ingenerare negli animi la convinzione che giustizia sia stata fatta, ma solamente un esame scrupoloso, sereno degli elementi di fatto risultanti dal dibattito. Se il Senato chiamato a giudicare come Alta Corte di giustizia, non è corpo politico, ma giudiziario, noi del pari oggi siamo chiamati a compiere una funzione

giudiziaria, e a compierla con l'equanimità d'uomini consci del loro altissimo dovere.

Trattasi di sapere, se noi siamo in grado, una volta almeno, di spogliarci delle nostre misere passioni politiche; se siamo in grado di sentire vivamente nell'animo la voce della giustizia; se in seguito ad un lungo svolgimento di fatti giudiziari, la Camera debba rivendicare a sé sola il diritto di accusare l'onorevole Giolitti, o invece possa accogliere le conclusioni della Commissione parlamentare, rimandandolo ai tribunali ordinari.

Per verità io credo che le dichiarazioni fatte dagli onorevoli ministri siano state la più viva, la più acuta confutazione delle conclusioni della Commissione. Voi avete udito l'onorevole Saracco venir dicendo: la Commissione deve esaminare se le discolpe con molta, con rara abilità, come ha più volte ripetuto, esposte oggi dall'onorevole Giolitti abbiano indotto una diversa persuasione nell'animo dei singoli commissari. Evidentemente l'onorevole Saracco, così dicendo, riconosceva che la Commissione doveva fare indagini di merito relativamente alla sussistenza dei fatti imputati all'onorevole Giolitti.

Ora è questo appunto che la Commissione non ha voluto fare. Esplicitamente essa dice che ogni indagine di merito deve essere riservata al magistrato ordinario, e con molta acutezza il mio amico onorevole Barzilai notava che nella specie la Commissione non aveva neppure fatta quella deliberazione degli elementi processuali, che in ogni caso, anche se si fosse trattato non della messa in accusa, ma della semplice autorizzazione a procedere la Commissione parlamentare e la Camera sogliono istituire.

E quasi che, a scrollare tutto l'edificio della Commissione parlamentare, non fosse bastata tutta l'autorità dell'onorevole Saracco, l'onorevole ministro guardasigilli ha ingenerato un così grave dubbio sull'imparzialità della magistratura ordinaria, chiamata a giudicare di queste accuse, che per verità io non credo una più calda raccomandazione avrebbe egli potuto fare alla Camera pel rigetto delle conclusioni della Commissione. (Bravo! — *Harità*).

Io non voglio discutere, o signori, le dichiarazioni del guardasigilli. Non voglio indugiarmi neppure a rilevare ciò che egli ha detto rispetto al tramutamento del procuratore generale Venturini da Venezia a Roma.

Quel tramutamento fu ordinato dall'onorevole Santamaria e fu ordinato (è bene che la Camera lo sappia) dopo che la sezione d'accusa aveva già pronunciata la sua sentenza, e dopo che il ricorso alla Corte suprema di cassazione era già stato prodotto; diguisachè l'ufficio del procuratore generale presso la Corte di appello dopochè tutta l'istruttoria era stata compiuta, non potè influire sulle sorti posteriori del processo della Banca Romana.

Ma io non so davvero quale prestigio possa nel nostro paese conservare la magistratura, quando il guardasigilli trattandosi di un suo collega degnissimo che con alto senso di giustizia ha presieduto al Ministero di palazzo Firenze, viene qui in pubblico Parlamento, in un'occasione solenne come questa, insinuando il sospetto che il tramutamento del procuratore generale Venturini da altre ragioni fosse stato dettato che non fossero quelle dell'interesse della giustizia e del servizio. (*Bene!*)

Onorevoli colleghi, quale è la condizione di fatto innanzi alla quale noi oggi ci troviamo?

Mi consenta la Camera una breve osservazione. La Sezione d'accusa aveva riassunta la tesi della competenza giudiziaria nelle seguenti parole:

« *La occasione data dalla qualità e dalle funzioni pubbliche al delitto è un'aggiunta nel gravame, come altro fattore della eventuale impunità; non va oltre il bisogno di chi la enuncia, idee tanto sterminate irrefrenabili, riescono antiggiuridiche.* » (*Ilarità*).

Per verità, io non sono riuscito ad intendere il senso di queste sibilline parole!

Imbriani. Dov'è il ministro Calenda? Non lo vedo al suo posto!

Una voce. Abbiate pietà dei morti! (*Ilarità*).

Presidente. Ma non interrompano!

Gianturco. In queste parole di colore oscuro si riassume la motivazione delle sentenze della Sezione di accusa. Denunziate queste sentenze alla Corte di Cassazione, essa venne in una opinione affatto opposta: e a me preme qui di ristabilire la verità, poichè, certo in buona fede, la Commissione parlamentare è stata indotta a questo proposito in grave errore.

Si afferma nella relazione della Commissione parlamentare che la Corte di Cassazione abbia ammesso un concorso di competenze, la competenza, cioè, dell'autorità giudiziaria e l'altra prevalente della Camera nel-

l'accusare e del Senato nel giudicare. Ciò non è punto esatto, poichè la Corte di Cassazione si pone invece e risolve affermativamente questa questione: se unico magistrato competente ad accusare sia la Camera dei deputati ed unico magistrato competente a giudicare sia il Senato del Regno.

E perchè non paia che io dica cosa meno che esatta e perchè si possa conciliare questo che la Corte afferma in più punti della sua sentenza con alcune parole che sono state riferite nella relazione della Commissione, mi consenta la Camera, avuto riguardo alla importanza del tema, che io legga alcune considerazioni della Corte di Cassazione. Disse il Collegio supremo:

« La competenza speciale stabilita col l'articolo 47, meno per proteggere l'esercizio delle funzioni ministeriali, che per costituire sulla responsabilità politica de' ministri, un magistrato competente di quello ordinario: ed oltre al turbamento delle rispettive giurisdizioni; senza che la Camera sia chiamata a pronunciare sulla responsabilità del ministro, e sulla conseguente sua messa in accusa, si verrebbe a deferire — come rilevano i più illustri pubblicisti — ad altro potere, all'infuori della Camera, la possibilità di provocare crisi ministeriali. D'altronde se non si può procedere senza l'autorizzazione del Re, sentito il Consiglio di Stato, contro un prefetto od un sindaco per gli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, non può essere dato di procedere contro un ministro, che potendo essere nè senatore, nè deputato, resterebbe spoglio di ogni garanzia.

« Anche tale anomalia persuade, che la competenza dell'articolo 47 sia assoluta, e sia stata creata, come si è già accennato, più per dare al fatto che determina la responsabilità politica di un ministro, un giudice speciale, che per proteggere l'esercizio delle sue funzioni; altrimenti il Legislatore avrebbe provveduto in altra maniera. È quindi mestieri ritenere, che se la Camera non accusa, o non autorizza il potere giudiziario a procedere — il che può sempre fare — o non sussiste il preteso delitto, o la ragione di Stato le imponga di non far uso della facoltà che le accorda l'articolo 47 dello Statuto.

« Col sistema adottato nella sentenza impugnata ne verrebbe questa conseguenza, che mentre non si può procedere senza speciale

autorizzazione contro i prefetti ed i sindaci per reati commessi nella loro qualità di ufficiali del Governo, in virtù della garanzia amministrativa istituita in Francia sul fine del secolo scorso, ed introdotta nella legislazione nostra potrebbe poi un ministro essere senz'altro, per atti del proprio ufficio, tradotto penalmente avanti i tribunali senza alcuna garanzia sulla convenienza od opportunità dell'iniziamento di un processo. Ciò evidentemente non ha voluto il legislatore.

« Che per le premesse considerazioni la Corte suprema ritiene che *unica* competente a provvedere sull'accusa dei ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sia la Camera dei deputati, e che l'Alta Corte di giustizia è il *solo* tribunale competente a giudicare di siffatti reati. »

E la Corte, dopo una lunga serie d'argomenti, riassume il suo concetto così:

« D'altronde ammessa la competenza esclusiva della Camera nell'accusare e dell'Alta Corte di giustizia a giudicare; se l'autorità giudiziaria si adibisse la facoltà di dare giudizio sulla portata dell'articolo 47, ecc.

L'onorevole Torraca poc'anzi interrompendo diceva: badate, che le due sentenze sono contraddittorie; nella prima si afferma la competenza esclusiva, nella Camera di accusare e nel Senato di giudicare, e nell'altra no!

Questa contraddizione non esiste punto, poichè anche nella seconda sentenza la Corte di cassazione ragiona così:

« L'articolo 47 dello Statuto attribuisce alla Camera dei deputati una vera competenza nell'accusare i ministri, come l'articolo 36 attribuisce al Senato del Regno, una vera competenza a giudicare; e siccome l'attribuzione di competenza, porta per sè la conseguenza di un'altra competenza somigliante, così ne viene che è un errore il ritenere, che l'autorità giudiziaria possa giudicare degli atti dai ministri compiuti, nell'esercizio delle loro funzioni. »

Così nella prima come nella seconda sentenza, il Collegio Supremo afferma l'unità della giurisdizione nella Camera per ciò che si riferisce al giudizio d'accusa, perchè la Camera funziona in casi somiglianti come sezione d'accusa, e l'unità di giurisdizione nel Senato costituito in Alta Corte di giustizia, come unico magistrato competente a giudicare dei reati ministeriali. Anzi nella seconda sentenza la Corte suprema dichiara

nel dispositivo di accogliere il primo mezzo del ricorso, quello appunto, che si riferisce all'unità della giurisdizione.

Tuttavia la Corte di cassazione pone un limite a tale competenza, non dirò eccezionale, ma speciale.

Qual'è il limite? Ecco come si spiega lo equivoco in cui la Commissione è incorsa.

La Corte di cassazione disse: indubbiamente il reato di sottrazione di documenti è d'indole ministeriale e per esso è indubitata la competenza dell'Alta Corte di giustizia. Rispetto alle querele private invece, alcune costituiscono reati ministeriali e sono quindi di competenza dell'Alta Corte di giustizia; altre possono essere connesse ai precedenti reati ministeriali ed in tal caso il giudizio di esse è devoluto pure all'Alta Corte di giustizia. Ma queste ultime imputazioni possono, dopo più matura indagine, non apparire connesse, e in tal caso, esclusa la connesità dall'istruttoria supplementare, che la Camera dei deputati è autorizzata a fare o dalla previa dichiarazione d'incompetenza, che potrebbe essere pronunciata dal Senato in via preliminare, trattandosi davvero di reati comuni, non connessi ai ministeriali, la Camera potrebbe concedere l'autorizzazione a procedere e rimandare ai tribunali ordinari il giudizio di tali reati.

Ecco il limite che la Corte di cassazione pone alla competenza non simultanea, non concorrente, bensì esclusiva della Camera dei deputati ad accusare e dell'Alta Corte a giudicare.

E perchè queste non paiano escogitazioni mie, mi consenta la Camera di leggere quest'altro brano della sentenza:

« Nel caso concreto, il cavaliere Giolitti è imputato di avere, mentre era presidente del Consiglio e ministro dell'interno, determinato altri a commettere i reati previsti dagli articoli 201 e 202 del Codice penale; ma non conosceva la Sezione d'accusa, e molto meno conosce la Corte, se egli, ove sussista la incolpazione, abbia agito, abusando delle sue funzioni, solo per servire ad un interesse suo personale con danno della cosa pubblica, ovvero per ragioni politiche diversamente apprezzabili. Perciò questo giudizio non può esser fatto con competenza che dalla Camera dei deputati; la quale potrebbe poi deferire l'imputato all'autorità giudiziaria, quando la causa a delinquere sia mera-

mente personale, e con solo danno ed offesa privata. »

Di conseguenza, onorevole Torraca, traete le conseguenze dalle vostre premesse, e fin dalle prime vedrete, come era imprescindibile un'indagine preliminare di merito sul carattere delle imputazioni.

Dovevasi cioè indagare, se il fine, da cui può essere stato mosso l'onorevole Giolitti, era tale che si ricollegava alla sua funzione pubblica di ministro, o invece un fine affatto privato. Finchè non vi sarete persuasi che davvero egli ha agito per un fine privato, non potete rimandarlo dinanzi al magistrato ordinario; e fino a quando non avrete fatto queste indagini, che l'onorevole Saracco per primo riconosceva necessarie, voi non potete affermare la competenza dei tribunali penali, dopochè la Corte di cassazione ha dichiarato voi soltanto competenti ad accusare, e l'Alta Corte a giudicare.

Poc'anzi l'onorevole Saracco ha detto: il Governo non aveva alcuna voglia di provocare questa discussione.

Io capisco che il Governo non ne aveva voglia; ma ne aveva il preciso dovere, siccome la Camera ha d'altra parte il penoso dovere di esprimere intorno al grave argomento un'opinione chiara e degna.

Allora, quando nel luglio dell'anno scorso innanzi al Senato fu fatto aspro rimprovero al Governo perchè, essendo le sorti di parecchi padri di famiglia naturalmente subordinate a questo giudizio, il Governo non aveva creduto debito suo di presentare sollecitamente gli atti del processo alla Camera dei deputati, l'onorevole Crispi e l'onorevole Calenda dissero che riconoscevano il dovere del Governo di provocare la giurisdizione speciale della Camera: poichè, sebbene spettasse a ciascun deputato il diritto di farsi iniziatore della proposta di accusa, spettava al Governo il dovere di ricorrere alla Camera perchè la giustizia avesse il suo corso.

I ministri si scusarono del ritardo dicendo che ragioni politiche e di opportunità non avevano consigliato di presentare subito gli atti alla Camera, ma promisero che giustizia sarebbe stata fatta.

Di guisa che, onorevoli ministri, avete fatto il vostro dovere quando avete presentato questi atti, e la Camera farà il suo, giudicando con quella serenità di coscienza, che conviene in momenti così solenni.

Ma che cosa avrebbe dovuto fare la Camera presentati gli atti? Io riconosco francamente che la Camera avrebbe dovuto, nell'atto stesso, in cui nominava la Commissione, determinare la procedura, e l'incarico che la Commissione avrebbe dovuto compiere. La Camera non l'ha fatto; di guisa che la Commissione parlamentare in realtà si è trovata in una condizione assai difficile ed incerta.

Essa non ha creduto di avere l'autorità sufficiente per fare le indagini preliminari, necessarie a stabilire la sussistenza, o meno, del fatto della sottrazione.

La Commissione ha stimato che il compito suo fosse quello di decidere allo stato degli atti e di proporre alla Camera una qualsiasi deliberazione sul fondamento degli atti stessi. Questo spiega la condotta della Commissione: ma, me lo permettano gli egregi colleghi, non la giustifica, perchè se la procedura non era stabilita dalla Camera, era stabilita dalla logica.

Due ipotesi si potevano fare.

Prima ipotesi. La Commissione poteva dire: il giudicato della Corte di cassazione che dichiara l'incompetenza assoluta del potere giudiziario e la competenza nostra, non ci lega. Noi soltanto, Camera dei deputati, abbiamo il diritto di decidere della nostra competenza.

Vedo che lì, al banco della Commissione approvano queste mie parole. Per verità non meritano la loro approvazione, poichè esse enunciano una teoria assai pericolosa. Ne vogliono una prova? Si può evidentemente sostenere la tesi che il giudicato di competenza emanato dalla Corte di Cassazione non sia obbligatorio per la Camera, pur essendo obbligatorio per i magistrati.

Ma poniamo il caso che vogliate insistere nel proposito vostro, che vogliate cioè mandare la causa ai tribunali ordinari; credete voi che il magistrato ordinario avrebbe il dovere di giudicare, solo perchè voi gli avete rimandata la causa, mentre la Corte di cassazione, suprema giudicatrice delle questioni di competenza, ne ha al contrario dichiarato l'incompetenza? (*Vive approvazioni*). Il magistrato ordinario ha il dovere di seguire gli insegnamenti vostri o quelli invece della Corte di cassazione?

Onorevoli colleghi della Commissione, voi avreste suscitato un conflitto negativo di giurisdizione, tanto più arduo, in quanto non

potrebbe essere in nessuna maniera risoluto, perchè non v'è nessun potere che soprasti contemporaneamente alla Corte di cassazione e alla Camera dei deputati.

Voi potevate, secondo me, e sarebbe stato assai meglio, accogliere una seconda opinione, quella cioè che il giudicato di competenza della Corte di cassazione è obbligatorio non solo per i magistrati, ma anche per la Camera. Così facendo, avreste prestato ossequio al principio della separazione dei poteri, poichè non siete voi che dovete decidere delle competenze, è la Corte di cassazione.

Che cosa ha fatto la Commissione? Non si è saputa decidere nè per l'una nè per l'altra tesi. Comincia per sostenere che la Corte di Cassazione non ha attribuita competenza esclusiva alla Camera per accusare ed al Senato per giudicare, bensì competenza concorrente.

Io ho già confutata questa interpretazione assolutamente erronea della sentenza della Corte di cassazione, tanto più erronea in quanto doveva la Commissione parlamentare ricordare le parole pronunziate in Senato da un magistrato illustre che fu presidente della Corte suprema, appunto in occasione della decisione del ricorso Giolitti. Ebbene il senatore Canonico, chiamato a dire la sua opinione in Senato, poichè le interpretazioni degli altri oratori non rispondevano al pensiero genuino del Collegio supremo, il senatore Canonico fece la seguente dichiarazione, nella tornata del 20 luglio 1895: « Ora qual'è riguardo a questo reato, la posizione di fatto creata dalle sentenze della Corte di cassazione? La posizione è questa: che di questo reato la sola Camera ha diritto di accusare, ed il solo Senato ha diritto di giudicare. » È il presidente di quella Corte che ha pronunziato quella sentenza, quegli che più autorevolmente poteva rispecchiarne il pensiero, che chiamato nell'altro ramo del Parlamento a dire quale fosse la vera interpretazione, interpreta le sentenze riconoscendo non due competenze concorrenti, ma una sola: quella nostra di accusare e quella del Senato di giudicare. (Bene!) Dunque il ragionamento della Commissione in quanto tende a negare l'unità della giurisdizione, è affatto contrario al testo delle sentenze e all'interpretazione del più autorevole fra i giudicanti.

Ma la Commissione parlamentare non si è contentata di ciò. I dispositivi delle due

sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, siccome la Camera sa, sono questi:

« La Corte di cassazione cassa senza rinvio. » Che cosa vuol dire: cassa senza rinvio? Evidentemente, allorquando la Corte cassa senza rinvio, non si tratta già, come la Commissione suppone, di una semplice sospensione dell'esercizio dell'azione penale.

Se si fosse trattato di una semplice sospensione dell'esercizio dell'azione penale finchè la Camera non avesse data l'autorizzazione a procedere, la Corte di cassazione non avrebbe cassato senza rinvio. Secondo il Codice di procedura penale, quando il magistrato supremo pronunzia l'annullamento senza rinvio, vuol dire una di queste due cose: o che non c'è reato, o che il magistrato è assolutamente incompetente. Qui si tratta appunto di una dichiarazione che riguarda la competenza del giudice, non la sospensione del giudizio per difetto di autorizzazione a procedere.

Altri casi sono previsti dal Codice di procedura penale in cui non si può procedere: quelli, ad esempio, in cui non si può procedere senza autorizzazione sovrana contro un sindaco o un prefetto; a tali casi, sebbene gli effetti della negata autorizzazione siano ben diversi, si riferisce per analogia la questione dell'immunità personale dei deputati.

Ma vi è un altro argomento più grave.

Nel nuovo Codice penale nel secondo capoverso dell'articolo 92 è chiaramente scritto, che la mancanza di autorizzazione a procedere, sospende sì il corso della prescrizione dell'azione penale, ma non è ragione d'incompetenza del magistrato.

« Se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione... la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data. »

Questo è uno dei casi, in cui la Corte suprema non cassa senza rinvio, ma può solo riconoscere, per dirla coi francesi, la esistenza di *un fine di non procedere*, un ostacolo temporaneo all'esercizio dell'azione penale. È proprio questo che ha detto nel caso Giolitti la Corte di cassazione? Ha detto in altri termini al magistrato penale di non procedere, fino a che la Camera non abbia dato l'autorizzazione? Ma no: essa ha detto invece, che il magistrato non può procedere, perchè la legge ha stabilito una giu-

risdizione speciale che deve accusare e unico magistrato che deve giudicare.

Ma la Commissione parlamentare non si è perduta di animo.

Essa ha trovato altre ragioni per combattere le dottrine della Corte di cassazione, dopo di averle interpretate a rovescio. Io ho letto questa parte della relazione con vivo sentimento di sconforto e di meraviglia, poichè è veramente nuovo nella storia del nostro Parlamento che una Commissione parlamentare s'accinga a un lavoro di confutazione di sentenze di magistrati.

Aspettiamo che più tardi la Cassazione faccia la confutazione di quello che dirà il Parlamento ed allora avremo finito di perturbare il senso politico e giuridico di questo povero paese. (*Bravo!*)

Ma veniamo al merito della confutazione. Il mio egregio amico, l'onorevole Cambray-Digny, crede di aver trovato un argomento decisivo per sostenere la competenza del magistrato ordinario. E l'argomento decisivo, onorevoli colleghi, è questo. Badate, egli dice; lo Statuto dichiara che il Senato può essere costituito in Alta Corte di giustizia in due ipotesi, non in una sola: non soltanto quando si tratta di giudicare dei reati dei ministri, ma anche quando si tratta di giudicare cittadini privati, che siano sotto l'imputazione di attentato contro la sicurezza dello Stato. Ecco le precise parole del nostro egregio collega:

« Per l'articolo 36 il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia non soltanto per giudicare i ministri accusati dalla Camera, ma anche per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. Ora se un ministro commettesse uno di questi reati e la Camera fosse chiusa o non lo accusasse, sarebbe forse necessario di aspettare l'accusa della Camera, perchè l'Alta Corte di giustizia fosse costituita con decreto del Re, come l'articolo stesso dispone? E se necessario non sarebbe, come alla Commissione non sembra che sia, come può sostenersi che il diritto di accusare i ministri appartiene alla Camera dei Deputati? »

E qui egli fa una lunga indagine sulla giurisprudenza delle diverse Corti di Cassazione e ricorda, fra le altre, la famosa sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione di Napoli nella causa Passanante, il quale ricorreva alla Corte Suprema, che allora se-

deva, anche in materia penale, nella città di Napoli, dicendo: Non la Corte d'Assise mi doveva giudicare, ma il Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Mi consenta il relatore di dirgli che l'argomento perde ogni efficacia di fronte all'articolo 9 del Codice di procedura penale, perchè non è dallo Statuto che trae origine quella giurisprudenza, bensì dal Codice di procedura penale.

Infatti, l'articolo 9 del Codice di procedura penale dichiara:

« Appartiene alla Corte d'assise con l'intervento dei giurati la cognizione:

« 1° dei delitti contro la sicurezza dello Stato, e d'istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuti col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto. »

È dunque decisivo l'articolo 9 del Codice di procedura penale, secondo il quale allora soltanto cessa la competenza della Corte d'assise, quando il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia.

Ma dov'è mai, in qualunque delle nostre leggi positive, una disposizione, secondo la quale debba cessare la competenza della Corte di assise e del Tribunale penale soltanto quando il Senato fosse costituito in Alta Corte di giustizia? E si noti la differenza: l'Alta Corte si costituisce *de jure* per virtù della legge fondamentale quando si tratti di reati ministeriali, laddove essa non si può costituire se non in virtù di un Decreto Reale quando si tratti di giudicare delitti contro la sicurezza dello Stato.

Ma prosegue il relatore nella confutazione della sentenza.

« Non ha pensato la Corte di Cassazione che la Carta francese del 1875 è identica, presso a poco, allo Statuto italiano? E sapete voi come è stata interpretata la Carte francese del 1875? »

Il ministro Ribot disse alla Camera francese che la competenza speciale del Senato costituito in Alta Corte di giustizia non esclude quella dei tribunali ordinari.

E il nostro egregio collega nota: « La Camera applaudi e la questione fu considerata come decisa. »

No, per Giove Statore: gli applausi di nessuna Camera, non hanno, a parer mio, deciso mai una questione giuridica: tanto meno

una quistione così alta, che tocca l'organismo stesso dello Stato e delle giurisdizioni.

Ma del resto la Corte di cassazione, ha risposto già all'argomento dell'onorevole Cambray-Digny: vi è una differenza notevole fra la dizione della Carta francese e la dizione dello Statuto nostro: e salvochè l'onorevole Cambray-Digny non voglia chiamare la Camera a seder giudice fra l'opinione della Corte di cassazione e quella della Commissione, francamente io preferisco attenermi all'opinione della Corte di cassazione.

Tornando dunque al punto di partenza, la Commissione doveva indagare sulla sussistenza o meno dei fatti.

Due ipotesi potevano presentarsi. Se i fatti non erano provati, oppure era provato il contrario, che cioè i fatti non sussistessero, la Camera doveva respingere la domanda, dichiarando non esservi luogo a mettere in accusa l'onorevole Giolitti, per insussistenza di reato.

Se invece, indagando sulla sussistenza dei fatti, la Commissione si fosse persuasa che gl'indizi della sottrazione erano sufficienti, doveva venire a proporre il rinvio dell'onorevole Giolitti dinanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Questo per ciò che riguarda la prima imputazione, la più grave, quella della sottrazione dei documenti.

Esaminiamo le altre relative alle querele private, che costituiscono la materia del secondo processo.

Innanzitutto la Commissione doveva indagare anche qui circa la sussistenza dei fatti. E, se sufficienti fossero parsi gl'indizi, doveva fare una seconda indagine, quella cioè se tali reati fossero connessi all'altro di sottrazione, di cui è imputato l'onorevole Giolitti. In tale ipotesi per ragioni di connessione doveva rinviarlo anche per questi dinanzi all'Alta Corte di Giustizia, salvo al Senato, giusta il regolamento giudiziario del 1870, il diritto di decidere preliminarmente intorno alla propria competenza. Se il Senato non avesse riscontrata la connesività, esso avrebbe negata con la esclusione della connesività anche la propria competenza: ed in questa ipotesi, anzi in questa soltanto, veniva meno la competenza del Senato e la causa doveva essere rimandata ai tribunali ordinari, dopochè fosse stata richiesta e concessa l'autorizzazione a procedere.

Questa era la schietta applicazione del

giudicato della Corte suprema, con piena salvaguardia delle prerogative della Camera.

Avete fatto nulla di tutto ciò, onorevoli commissari? Nulla avete esaminato, nulla voi avete voluto esaminare.

Nella relazione non c'è una parola, la quale ci assicuri che abbiate richiamati i reperti; eppure voi non potevate persuadervi, che documenti furon sottratti se prima non aveste indagato quali e quanti documenti vi erano, e quali e quanti ne sono rimasti negli archivi pubblici.

E non basta. La Commissione ha creduto si trattasse di una semplice autorizzazione a procedere, ed allora essa giustamente non ha voluto interrogare l'onorevole Giolitti.

Ma non di ciò si trattava, bensì della messa in stato d'accusa: e allora l'onorevole Giolitti doveva essere interrogato, e voi eravate autorizzati a far tutte quelle indagini supplementari che valessero a fornire a voi ed alla Camera il convincimento della sufficienza e serietà degl'indizi dei reati. Ho udito oggi che la Camera perderebbe l'ultimo avanzo del credito che ha ancora in Paese allorquando fossero autorizzate tali prove; ma mi permetta l'onorevole Morandi, che mi pare abbia espresso quest'opinione, quel poco credito che ancora abbiamo nel paese lo perderemmo invece allorquando ad un nostro collega che dice: « io sono stato ingiustamente calunniato, io voglio fornire le prove della mia innocenza, » noi dicessimo: Non vogliamo concedere a voi neppure il dritto della difesa, che si concede ai parricidi e ai traditori della patria: andate innanzi al tribunale ordinario senza le garanzie della difesa, che pure le leggi e la Costituzione assicurano a qualunque cittadino. (*Bene! Bravo!*)

È un antico detto dei nostri pratici: « *Etiam diabolus audiatur*: anche il diavolo ha il diritto di essere sentito. Si tratta di un diritto tragicamente sacro, tanto più sacro quando viene invocato da coloro che furono potenti e che la sventura ha prostrati e colpiti. Non può un Parlamento, non può una maggioranza, contro la legge, contro il diritto comune, contro quelle che sono le prerogative di tutti in questa Camera, negare il diritto alla difesa, specialmente quando l'interrogatorio innanzi al giudice ordinario non versò sul merito delle accuse, ma si limitò a una semplice questione pregiudiziale.

Morandi. Volete la delibazione o volete la prova piena? (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Morandi: la richiamo all'ordine. Non ha diritto di parlare.

Morandi. Chiedo di parlare. (*Uh! — Rumori*).

Gianturco. Io debbo uno schiarimento all'onorevole Morandi. Mi domandava se voglio la delibazione o la prova. In questa Camera (l'onorevole Morandi lo saprà) si è sempre discusso sui limiti della delibazione: è una questione costituzionale assai delicata. Ma di limiti si è discusso; invece del diritto della Camera di delibare, e del dovere suo di farlo, anche nei casi della semplice autorizzazione a procedere, non si è mai dubitato. È la prima volta, onorevole Morandi, che sento contestare...

Presidente. Parli alla Camera!

Brin. Quell'altro non interrompa!

Presidente. L'ho richiamato all'ordine.

Gianturco. L'onorevole Giolitti ha fatto appello al nostro sentimento di giustizia. Io non credo, per verità, che noi possiamo rimanere sordi a quell'appello. Ma non di lui io mi preoccupo; mi preoccupo della decisione che la Camera sta per prendere, e che è di un'immensa gravità.

Mettiamoci la mano sulla coscienza, onorevoli colleghi; giudichiamo, come uomini di onore, devono giudicare un'alta questione di onore. Le passioni, le misere passioni di questa nostra vita pubblica, non ci commuovano! Se le prove che la Commissione ci fornisce sono insufficienti, rimandiamo gli atti alla Commissione; incarichiamo la Commissione medesima (*Bravo! Bene!*) (e certamente con piena coscienza essa adempirà il suo compito) di fare le indagini supplementari; di ascoltare l'onorevole Giolitti; di richiamare i reperti; di fornirci, insomma, tutti quegli elementi che valgano a convincerci della serietà degli indizi. E se la Commissione si persuaderà che l'onorevole Giolitti è colpevole, venga pure a domandarci di metterlo in istato di accusa: noi compiremo il doloroso dovere.

È la prima volta che un caso simile è accaduto nella Storia del nostro Parlamento. Badiamo alle grandi responsabilità che noi ci assumeremo con la prossima deliberazione non solo dinanzi al paese, ma dinanzi alla nostra coscienza e alla Storia. (*Applausi a sinistra — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore — La seduta è sospesa per qualche minuto*).

Presidente. Onorevole Gianturco, la sua proposta la mandi per iscritto.

Gianturco. La mando subito.

Presidente. Prego coloro che intendono di parlare d'essere brevi, poichè bisogna finire oggi questa questione, essendo domani iscritte le interpellanze sulla questione africana nell'ordine del giorno.

Parli, onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Onorevoli colleghi, dopo il discorso brillante, esauriente dell'amico mio, l'onorevole Gianturco, rinunzierai volentieri a fare quella dichiarazione che mi sento nel dovere di fare.

L'onorevole Morandi, mentre parlava il rappresentante di Dronero, m'invitava, quasi mi provocava a smentirlo. A questo invito non ho che da dire una sola cosa.

Onorevole Morandi, ho fatto il mio dovere verso l'onorevole Giolitti per lunghi sette mesi allorquando, si può dire, ero solo su questi banchi a combatterlo.

Oggi, al discorso dell'onorevole Giolitti a me non pare opportuno di rispondere, in quello che potrei rispondere, per ristabilire la verità di alcuni fatti.

Non è di ciò che la Camera si deve occupare.

Dopo, ripeto, che l'onorevole Gianturco, dal lato giuridico e costituzionale, ha dimostrato ampiamente che il lavoro della Commissione è per lo meno incompleto, a me resta solamente di fare questa dichiarazione: La Camera spesse volte (non sempre) si è informata veramente ad equità. Di questa equità ho potuto notare diversi esempi anche recenti. Ora mentre durano ancora le conseguenze dell'ordine del giorno, approvato a grande maggioranza, dell'onorevole Torrigiani, non pare onesta, non pare equa la differenza di trattamento nella stessa questione morale. Con quell'ordine del giorno fu messa a dormire la questione morale per l'onorevole Crispi; si deve pel momento mettere a dormire anche la questione morale per l'onorevole Giolitti... (*Rumori*).

Imbriani. Anzi bisogna risollevarla.

Colajanni Napoleone. Onorevole Imbriani, non sono io che dovrò avere la forza e l'autorità di risollevarla l'una e l'altra. (*Interruzioni — Rumori*).

Perchè, ripeto, non è equo mandare il deputato Giolitti dinanzi ai tribunali ordinari

mentre presidente del Consiglio è Francesco Crispi. (*Vivi rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Dopo le splendide parole dell'onorevole Gianturco, alle quali pienamente mi associo, rinunzio a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

Galimberti. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Gianturco. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlar l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Onorevoli colleghi! Il mandato che ebbe la Commissione fu di esaminare le questioni che sorgevano dai responsi della Corte di cassazione e presentare alla Camera quelle proposte che credesse opportune.

Mi sia permesso di ricordare con brevisime parole, i fatti che dettero luogo alla questione.

Si era iniziato un processo per sottrazione di documenti e per violazione di suggelli contro di funzionari di pubblica sicurezza. In seguito all'istruttoria fu ritenuto che occorresse estendere le indagini all'operato dell'onorevole Giolitti, quando era ministro; e fu allora che il procuratore generale inviò al ministro guardasigilli quella lettera che è stampata in allegato alla relazione ministeriale. In quella lettera, il 14 dicembre 1894, si proponeva l'alta questione di diritto costituzionale che ora la Camera deve decidere

Il procuratore generale rimetteva alla Camera gli atti del processo perchè la Camera esaminasse se era il caso di fare uso del diritto che le spetta per l'articolo 47 dello Statuto, salvo che credesse di dare l'autorizzazione a procedere.

Tuttociò che avvenne di poi non cambiò la posizione vera della questione.

Le questioni che si presentavano davanti alla Commissione erano molte e varie, e la Commissione pose ogni suo studio per risolverle rettamente, ma ha dovuto necessariamente lasciare da parte tutte quelle che non avevano diretta connessione coi vari problemi che la Commissione stessa ha dovuto successivamente decidere seguendo la sua via.

L'onorevole Gianturco è stato quello fra gli oppositori, che più recisamente ha combattuto le conclusioni della Commissione. Egli a un certo punto del suo discorso, mi

ha accusato di aver fatto una polemica con la Corte di cassazione.

Mettiamo le cose al posto. In questa questione sulla quale tanto si era scritto, e sulla quale erano intervenute le sentenze, che noi abbiamo ristampate con la nostra relazione, era assai difficile che la Commissione potesse dare ragione di una opinione qualsiasi, che non fosse in tutto conforme a ciò che in alcuni motivi delle sentenze della Corte di cassazione si leggeva, senza combattere le idee che erano in questi motivi dedotte.

La Commissione non ha avuto, nè poteva avere, in mira di fare una polemica con alcuno; ma ha dovuto portare alla Camera le ragioni sulle quali aveva fondato le sue conclusioni.

Fra gli argomenti che furono addotti per combattere la nostra tesi, fu sostenuto che per il solo fatto che in un articolo di legge si attribuisca una competenza speciale a una determinata autorità, ciò basti perchè quella competenza debba essere esclusiva e nessuna altra autorità possa avere una competenza concorrente.

Rispondendo nella relazione a questo argomento noi abbiamo citato tre sentenze di Corte di cassazione. L'onorevole Gianturco rispondeva che quelle sentenze, delle Corti di cassazione di Torino e di Napoli, che la Commissione aveva citate, non si fondavano sopra l'articolo 36 dello Statuto, ma sull'articolo 9 del Codice di procedura.

Gianturco. Sull'uno e sull'altro.

Cambray-Digny, relatore. Sull'uno e sull'altro, dice ora l'onorevole Gianturco.

Io dico che ammettendo quella massima bisognerebbe applicarla a tutto l'articolo 36, e si dovrebbe ritenere, secondo quel principio, assolutamente esclusa ogni altra giurisdizione per i delitti di alto tradimento da chiunque commessi. E questo le Corti di cassazione di Torino e di Napoli hanno negato.

L'articolo 9 del Codice di procedura non avrebbe potuto modificare lo Statuto e non si potrebbe intendere la prima parte dell'articolo 36 in modo diverso dalla seconda parte.

Gianturco. Domando di parlare.

Cambray-Digny, relatore. D'altronde è vero che l'articolo 9 del Codice di procedura accenna al caso della speciale giurisdizione, per i reati d'alto tradimento subordinandola al Decreto Reale, ma è anche vero che nell'articolo 9 e nell'articolo 10 è detto, che

tutti quanti i reati sono o di competenza della Corte di Assise, o di competenza dei Tribunali, e non si fa eccezione alcuna per i reati, che possono essere commessi da ministri.

L'onorevole Gianturco parlando della legge francese del 1875, ha detto che, in sostanza, anche in Francia la interpretazione, che noi sosteniamo, non fu mai espressamente deliberata.

Egli leggendo un brano della relazione, ha ricordato le parole esattissime colle quali il ministro definì le due competenze, una straordinaria e prevalente, l'altra ordinaria che si applica quando non si verifichi la deroga.

La Camera francese applaudì le parole del ministro, ma l'onorevole Gianturco dice che una deliberazione non ci fu. Ora, onorevole Gianturco, se la deliberazione non fu presa che tacitamente, fu però presa in modo così efficace, che il processo ebbe luogo e fu emanata la sentenza.

Quando l'onorevole Gianturco ha parlato delle due sentenze della Cassazione di Roma egli non ha, a parer mio, riprodotto esattamente il concetto di quella parte della relazione che prendeva a combattere.

La Commissione non ha preteso mai di dimostrare di essere in tutto e per tutto di accordo con la Corte di cassazione. Ma prima di tutto la Commissione ha ritenuto che la competenza a decidere in modo definitivo e sovrano sopra la natura, i limiti del diritto che la Camera ha, appartiene alla Camera, e alla Camera soltanto.

Ciò posto, non è presumibile che la Corte di cassazione possa aver voluto con quella sentenza vincolare, limitare quella libertà completa che la Camera deve avere nell'esercizio del suo diritto. E d'altronde la formula « cassa senza rinvio » non può certamente avere quel significato assoluto che l'onorevole Gianturco vorrebbe darle, perchè in una delle due sentenze è detto in modo chiarissimo che la Camera può sempre rinviare all'autorità giudiziaria ordinaria, e nell'altra ci sono quelle parole « per ora » delle quali l'onorevole Gianturco crede doversi limitare il significato a una parte soltanto dei fatti, ma che in ogni modo escluderebbero sempre il significato assoluto che egli vorrebbe dare alla formula dell'annullamento senza rinvio.

Del resto è chiaro che su questo punto

noi non potevamo presentare alla Camera una deliberazione. Ma la convinzione che noi ci siamo formati dall'esame di quelle sentenze si è, che un ostacolo di cosa giudicata quelle sentenze non possono assolutamente opporre, perchè i processi si riaprano, quando la Camera creda di togliere i due ostacoli che alla riapertura di quei processi si oppongono.

Noi siamo stati rimproverati perchè proponendo di restituire all'autorità giudiziaria i due processi abbiamo proposto altresì di autorizzare l'autorità giudiziaria a procedere, senza aspettare una espressa domanda di autorizzazione. Ma noi siamo in questa condizione di cose: l'autorità giudiziaria si è arrestata dinanzi a due ostacoli, uno la questione di competenza, l'altro la necessità dell'autorizzazione; è chiaro che l'autorità giudiziaria non si può muovere finchè l'ostacolo della competenza non sia stato dalla Camera tolto con una sua dichiarazione.

E finchè la Camera non faccia questo, evidentemente l'autorità giudiziaria non può neppure fare domanda di autorizzazione. Ma in una questione così complicata come questa, sarebbe conveniente, sarebbe ragionevole di fare le cose a mezzo, di togliere gli ostacoli a uno per volta a questo modo?

Sarebbe ragionevole di cominciare dal rimuovere l'ostacolo della competenza, e lasciare che rimanesse l'altro, e aspettare una nuova domanda dell'autorità giudiziaria?

Noi abbiamo ritenuto che le stesse ragioni che consigliavano di togliere quel primo ostacolo bastassero a dimostrare l'opportunità di togliere il secondo.

Ma si è detto: voi non avete cercato se i fatti erano provati; voi non vi siete occupati dei fatti. Si è anche detto: voi non avete richiamato il processo.

Onorevole Gianturco, noi abbiamo richiamato i processi e tutti quei documenti che abbiamo creduto sufficienti a quell'esame di deliberazione, a cui Ella alludeva, e questo esame lo abbiamo fatto.

La Commissione ha esaminato gli indizi, che erano stati raccolti; essa non ha cercato certamente la prova completa e manifesta, perchè questa non era missione sua, essendo essa chiamata soltanto a vedere se c'era quel tanto di indizi ragionevoli, che potesse giustificare un rinvio al giudizio. E di questo

la Commissione si è persuasa, e perciò ha proposto l'autorizzazione a procedere.

Gianturco. Ló doveva dire nella relazione chiaramente.

Cambray-Digny, relatore. Sarà stata un'omissione nella relazione il non averlo detto in modo chiaro. Ma se l'onorevole Gianturco legge tutta la relazione e particolarmente la narrazione dei fatti, s'accorgerà che dei fatti, ai quali si riferiscono i processi, noi abbiamo dato conto e avrebbe potuto comprendere, che noi non avremmo potuto parlarne senza avere esaminato i processi.

Gianturco. Quella è la storia; ma non è la prova.

Cambray-Digny, relatore. L'onorevole Barzilai ha creduto di dare un'interpretazione tutta sua a quella che sarebbe stata l'intenzione della Commissione, quando nel secondo processo ha creduto di dovere distinguere alcuni reati da alcuni altri.

Onorevole Barzilai, a me ha fatto molto meraviglia, che da quei banchi uscisse una voce per criticare quello che la Commissione ha proposto in questa parte della sua relazione, e per dare a questa proposta della Commissione un significato tanto lontano da quella che è stata e doveva essere la volontà e l'intenzione della Commissione.

Noi abbiamo considerato che l'articolo 51 e l'articolo 80 della legge sulla stampa costituiscono una prerogativa importantissima e preziosa, che la Camera deve gelosamente custodire e a cui essa non deve rinunciare mai, quand'anche di quella prerogativa possa abusarsi; perchè, se la Camera volesse colpire l'abuso, metterebbe in pericolo l'uso e questo essa non deve fare mai.

Quando noi, dunque, abbiamo fatto quella distinzione, contro la quale, del resto, l'onorevole Barzilai non si è elevato, limitandosi solamente a dargli quel significato che a lui piaceva, noi abbiamo creduto di compiere un importante dovere nostro.

Per spiegarmi più esattamente, dirò che, se la Camera ammettesse il procedimento per quelli tra i fatti denunziati nelle querele, il cui principale elemento costitutivo sarebbe la pubblicazione fatta per ordine della Camera, sarebbe questa una deliberazione che nulla potrebbe giustificare.

Ma quando da quei fatti si distinguono gli altri che sarebbero compiuti prima che il plico fosse stato presentato alla Camera,

prima che la pubblicazione fosse fatta, evidentemente a quei fatti la prerogativa dell'articolo 51 e quella dell'articolo 30 della legge sulla stampa non possono estendersi e per quei fatti l'azione delle querele deve restare.

L'onorevole Gallo e anche qualche altro oratore hanno mostrato di riconoscere che effettivamente la Commissione era nel vero, quando, avendo stabilito di presentare alla Camera la proposta di restituire all'autorità giudiziaria i due processi e di autorizzare il procedimento, aveva creduto di non poter accogliere la domanda dell'onorevole Giolitti.

L'onorevole Giolitti ha parlato oggi alla Camera. Egli in sostanza ha ripetuto due cose che aveva già affermato nella lettera scritta alla Commissione. Egli ritiene che la competenza dell'Alta Corte di giustizia sia esclusiva e assoluta, e afferma la insussistenza dei fatti allegati contro di lui.

Ora quando l'onorevole Giolitti scrisse quella lettera che si trova stampata nella relazione, affermando questo suo concetto sulla competenza esclusiva dell'Alta Corte di giustizia e affermando che i fatti non sussistevano, la Commissione non poteva trovar ragione per accogliere la domanda sua.

Non poteva farlo per discutere con lui sulla prima questione; poichè si sapeva già che la opinione dell'onorevole Giolitti era diversa da quella della Commissione, e una discussione sarebbe stata inutile.

E quanto alla questione della insussistenza dei fatti la Commissione ritenne che non spettava nè poteva spettare a lei di fare un'istruttoria, di ricercare delle prove a carico e a discarico.

Se l'onorevole Giolitti dichiarava non veri i fatti che gli erano imputati, la Commissione non poteva chè augurarsi che l'onorevole Giolitti, rinnovando quelle dichiarazioni dinanzi all'autorità, davanti a cui fosse rinviato, desse la più completa e luminosa prova delle sue discolpe.

L'onorevole Giolitti ad un certo punto del suo discorso parmi abbia accennato ad una idea: che giudice dei fatti di cui si tratta debba esser la Camera. Noi non lo ammettiamo, giudici dei fatti debbono essere i magistrati o il Senato, nel caso al Senato si deferisca il giudizio. Ma la Camera non può e non deve farsi giudice. Inoltre in tutto il discorso dell'onorevole Giolitti mi è parso di scorgere

una grande diffidenza verso la giustizia dei magistrati. Se questa mia impressione è inesatta tanto meglio; se poi fosse esatta, io ne sarei addolorato perchè, se la mancanza di fede nella magistratura (*Commenti*) viene da chi è stato presidente del Consiglio, ci sarà davvero da diffidare e da disperare del progresso in Italia. (*Bene!*)

Signori, io non ho potuto rispondere a tutte le cose che sono state dette. E l'ora già tarda mi impedisce di tornar sopra ad altri rimproveri fatti alla Commissione; ma una cosa mi preme di dire. Quando la Giunta ebbe il difficile mandato, essa si mise assiduamente all'opera senza punto curarsi delle voci malevole che partendo dai corridoi della Camera si andavano spargendo per tutta la Penisola sul conto suo.

La Commissione ha studiato il difficile problema come meglio ha saputo e potuto; lo ha discusso a fondo, in tutte le sue parti.

E la sua maggioranza si è formata su tutti i punti una persuasione ferma e sicura, che le ha permesso di portare alla Camera le sue proposte e le permette di insistere perchè siano approvate. La Camera deciderà, ma comunque decida, io confido che essa riconoscerà che la Commissione ha fatto il dover suo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

De Nicolò, della Commissione. Se la Camera non avesse ieri, in fine di seduta, quando venne presentata la relazione della nostra Commissione, stabilito di imprendere oggi la discussione, l'onorevole Ambrosoli ed io avremmo avuto tempo ed opportunità per presentare una relazione per conto nostro che siamo stati la minoranza nel seno della Commissione. Il non aver potuto far questo, giustifica se io, a nome di entrambi, sono costretto a parlare sul finire di questa seduta. Ed avrei preferito tacere, onorevoli colleghi, perchè riconosco anche io, coll'onorevole Saracco, che questa sia una discussione incresciosa; ma riconosco parimenti, che appunto sono alti doveri quelli che tornano incresciosi.

Evidentemente avremmo desiderato poterci sottrarre a questa discussione, in questo momento specialmente in cui il pensiero di ogni italiano non dovrebbe essere turbato da altre immagini (*Bravo!*), in cui dovremmo ricordare la sorte di quei prodi che, per alte idealità, hanno dato la vita per la gloria e

per l'onore d'Italia, in cui dovremmo pensare al pianto di tante madri. Se siamo costretti a questa incresciosa discussione, vi siamo costretti, perchè chiamati tutti allo adempimento d'un alto e non meno supremo dovere.

Incomincio dal fare una dichiarazione. Non seguirò per nulla l'esempio degli oratori che mi hanno preceduto; non discuterò, nè prenderò in esame il discorso dell'onorevole Giolitti.

L'onorevole Giolitti ha usato di un suo sacro diritto; ed è appunto nell'esercizio di questo suo diritto anche una seconda prerogativa: che, fino a quando, in merito, i fatti non potranno essere discussi, a cuor leggero non potranno valutarsi le ragioni pro o contro il fatto suo.

Ma io dichiaro una cosa: che così in questo momento, come in seno della Commissione, io ed il mio collega Ambrosoli abbiamo creduto di dover incontrare la soluzione del problema, senza preconcetti d'ordine personale.

Noi abbiamo tentato, innanzi tutto, di assodare un concetto di massima; abbiamo creduto di dovere utilmente limitare il nostro mandato in modo efficace, nel risolvere la questione di massima, salvo poi a deliberare intorno alle conseguenze dei fatti che l'assodamento della massima poteva portare con sé.

Ieri, l'onorevole Di Rudini mosse un rimprovero alla Commissione; egli disse: forse per la novità del caso, la Commissione non ha compresa tutta quanta l'importanza del suo mandato.

Per conto suo, implicitamente, l'onorevole Cambray-Digny esponeva il pensiero della maggioranza della Commissione, ha giustificato il fatto suo.

Io dirò, alla mia volta, per lo meno, onorevole Di Rudini, il suo rimprovero non può essere mosso alla minoranza della Commissione.

La nostra Commissione, onorevoli colleghi, era incaricata (è bene mettere i puntini sugli *i*) dell'esame delle questioni sollevate dai responsi della Corte di cassazione relativi ai processi per sottrazione di documenti concernenti la Banca Romana. Ora, se la nostra Commissione doveva risolvere le questioni sollevate dai responsi della Corte di cassazione, pur non potendo essere del tutto estra-

nea ai fatti, che ne furono l'origine, l'obbligo suo era di risolvere innanzi tutto un quesito di diritto costituzionale.

E qui mi perdonino gli onorevoli Barzilai e Gianturco, è stato detto: voi signori della Commissione non vi rendeste conto esatto e completo di quello che era dichiarato nelle sentenze della Corte Suprema; perchè il vostro obbligo era quello di non insorgere contro queste conclusioni.

Alla mia volta, insorgo contro questo concetto; io non posso ammettere possibilità di conflitto tra la Corte di cassazione e la Camera dei deputati. Non posso ammettere che il voto, che le deliberazioni di un potere sovrano, qual'è quello rappresentato dalla Camera dei deputati, possa, in verun modo, essere vincolato da quello che ha deciso la suprema Corte di cassazione.

Liberamente ed in modo autonomo, così la Camera, come la Commissione per la Camera, dovevano affrontare e risolvere le questioni.

Ora, io dicevo, alla Commissione si è presentato precisamente un quesito di puro diritto costituzionale. Di esaminare cioè se si trattava di dover applicare nel caso Giolitti l'articolo 47 dello Statuto del regno, nel senso cioè che, data l'accusa e la veridicità di essa, debba essere competente il Senato.

A questo quesito la minoranza della Commissione ha risposto affermativamente, ed ha detto, che, dato per ipotesi che i fatti messi a carico dell'onorevole Giolitti sussistessero, altra competenza non può esistere, se non quella stabilita dall'articolo 47 dello Statuto del regno.

E la vostra minoranza, come ha esposto nel seno della Commissione le sue ragioni largamente, così vi domanda di ripeterle brevemente in questo momento alla Camera. E per non rientrare nell'esame della questione presa nel lato astratto e dottrinale, nel lato della contesa nella quale si agitano gli scrittori della materia, per non ripetere quello che dottamente ed ampiamente è stato esposto da precedenti oratori, e specialmente in modo magistrale dal mio amico onorevole Gianturco, io mi limiterò ad esporre semplicemente le considerazioni, che, oltre a quelle d'indole generale, indussero la minoranza della vostra Commissione ad insistere nel suo concetto.

Quali sono queste considerazioni d'ordine,

non più generale, ma particolare, nel caso speciale sottoposto all'esame della Commissione?

La minoranza della vostra Commissione credeva che, se è vero che quello che dicesi reato ministeriale politico, debba essere costituito dal fatto doloso, dal quale risulti danno contro lo Stato, il significato vero del danno bisogna intenderlo nel modo più ampio e nel modo più assoluto; or data e non concessa la verità dei fatti addebitati all'onorevole Giolitti per la sottrazione dei documenti; data e non concessa la verità dell'accusa, l'onorevole Giolitti sarebbe colpevole di avere sottratti documenti che riguardano i processi della Banca Romana. Ed io vi domando: vi può essere danno maggiore allo Stato, offesa maggiore alla società di questa violenza fatta all'amministrazione della giustizia? Ed offendosi l'interesse della giustizia non si compie un atto, che costituisce un danno sociale?

Ho detto che, per non ripetere quello che è stato detto dai precedenti oratori, mi limito a sottoporre alla Camera esclusivamente le ragioni di ordine particolare, che indussero la minoranza della Commissione nel suo concetto. Che se poi la figura di quello che dicesi reato ministeriale politico consiste negli atti abusivi per cattivo uso di un potere, che promana dalla legge, certo il fatto di un ministro, e di un ministro dell'interno, al quale è affidato il servizio di polizia giudiziaria, che usa malamente del suo potere facendo sottrarre documenti, che dovevano essere invece assicurati nell'interesse della giustizia, evidentemente risponde al concetto della responsabilità criminosa del ministro, come uomo politico.

E che dire poi, onorevoli colleghi, se si volesse poi nella sua ampia forma e sostanza, accettare le idee della Corte di cassazione di Roma? La Corte di cassazione di Roma non fa distinzione alcuna; la Corte di cassazione di Roma, almeno questa è l'intonazione generale così dell'una come dell'altra sentenza, dice: che sarebbe pericoloso, quando si tratta di atti imputabili all'uomo, nel momento che copriva l'ufficio di ministro, fare distinzione tra fatti da rimandarsi alla competenza ordinaria, e fatti da rimandarsi per l'esame al Senato, costituito in Alta Corte di giustizia.

Onorevoli colleghi, se la Commissione avesse accettata la tesi della minoranza, allora tutti i desideri, che si sono manifestati

dai diversi oratori, sarebbero già stati esauriti. Perchè, ammessa la competenza del Senato, viene come conseguenza l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento giudiziario del Senato, il quale articolo 5 dispone precisamente: che nel caso contemplato dall'articolo 47 dello Statuto, le funzioni dell'accusa sono sostenute da commissari eletti dalla Camera dei deputati. Ed allora quella Commissione, che agiva in vostro nome e per vostro conto, che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto apparecchiare gli elementi ai commissari vostri delegati a sostenere l'accusa; ed allora, per conseguenza, avrebbe sentito il debito, senza essere provocata dalle lettere dell'onorevole Giolitti, di procedere spontaneamente all'audizione dell'onorevole Giolitti; quindi la soluzione in questo senso, della tesi che era presentata alla vostra Commissione, avrebbe portato come conseguenza l'obbligo, la necessità di sentire l'onorevole Giolitti.

La vostra Commissione, o almeno la minoranza della vostra Commissione, fu indotta a dare al quesito proposto questa versione, oltrechè per queste ragioni affermative, che ho avuto l'onore di sottoporre all'attenzione della Camera, anche per considerazioni, dirò, d'ordine negativo; imperocchè la vostra Commissione ha creduto ed ha ritenuto che allo stato di fatto fosse preclusa ormai la via dei tribunali ordinari. Giacchè l'autorità giudiziaria con i suoi pronunziati fa stato in rapporto agli accusati ed ai giudicabili.

Ora si poteva discutere pro e contro questa conseguenza, ma appunto la possibilità di una discussione pro e contro importa l'esistenza d'un dubbio e di un dubbio grave. Quando noi ci troviamo di fronte ad una sentenza della Corte Suprema, che ha annullato senza rinvio, io domando a voi se sia facile venire a far distinzioni tra i considerando che hanno indotto il magistrato a pronunziarsi in quel modo e le disposizioni, che assolutamente devono fare stato per chi deve poi ricomparire dinanzi all'autorità giudiziaria, sotto l'usbergo di una sentenza del Supremo Collegio, che ha annullato lo stesso giudizio, e, per la stessa ragione di procedura, ha annullato senza rinvio?

E la vostra Commissione, o la minoranza, si è preoccupata anche di un'altra questione di fatto importantissima.

Scartata l'ipotesi dell'articolo 47, dove-

vamo essere costretti ad occuparci dell'altra ipotesi dell'articolo 45. Ed allora non si trattava più del ministro, allora si trattava di un onorevole componente la Camera dei deputati, sottoposto a giudizio penale e per il quale si veniva dinanzi alla Camera a domandare il consenso per iniziare un processo o procedere innanzi in un processo già iniziato.

Ma, onorevoli signori, se è vero che l'articolo 45 dello Statuto parla solamente di consenso, che la Camera deve accordare, in questo caso e la lettera e lo spirito della disposizione statutaria, secondo il concetto della Commissione, mettevano un ostacolo insormontabile dinanzi a voi. Perchè? Perchè il consenso suppone una domanda. Ed in questo caso il giudizio naturalmente è iniziato dall'ordine giudiziario, e alla Camera, potere politico, non è consentita se non la facoltà di dare o negare il suo consenso.

Ogni consenso presuppone una domanda, e la vostra Commissione, che non si trovava dinanzi a domande, non poteva discendere all'esame della ipotesi dell'articolo 45 per le ragioni da me esposte.

Voci. Chiusura, chiusura! (*Conversazioni.*)

De Nicolò. Io capisco pienamente l'impazienza della Camera, ma la Camera comprenderà del pari il debito che abbiamo noi di giustificare l'ordine d'idee nel quale venimmo, tanto diverso da quello della maggioranza della Commissione. Però io prometto di non dire che poche parole ancora per compiere il mio dovere, se la Camera mi vorrà essere cortese di qualche altro momento di attenzione.

Signori, io dissi ieri sera che la luce non sarebbe venuta meno nè per opera della maggioranza, nè per opera della minoranza. Oggi abbiamo assistito alle giustificazioni e difese, che di sè ha fatto l'onorevole Giolitti. Io credo che egli per il primo debba essere contento di aver detto alla Camera ciò che voleva dire nel seno della Commissione, e sono convinto che, qualunque possa essere la strada per giungere ad assodare tutta intera la verità, ognuno di noi potrà avere sicura e tranquilla la coscienza di avere adempiuto al suo debito.

Ma, a certe questioni non bisogna aprire lo spiraglio; oppure, quando lo spiraglio è aperto, bisogna che l'uscio sia spalancato a due battenti.

Ed io credo oramai che questa ultima soluzione, per il bene di tutti e soprattutto per il bene del paese, sia oramai inevitabile e necessaria.

Molte voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, domando prima di tutto se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo stata appoggiata, la pongo a partito.

(È approvata).

Ora deve la Camera sapere che furono presentate diverse proposte in forma di ordini del giorno.

Il primo è quello che è stato svolto dall'onorevole Gianturco, concepito in questi termini:

« La Camera sospende ogni deliberazione in merito alla proposta della Commissione e l'autorizza a fare nuove ed opportune indagini per l'accertamento dei fatti imputati all'onorevole Giolitti.

« Gianturco, Clementini, Guicciardini, Giovanelli, Cucchi, Anselmi, Capoduro, Pace, Episcopo, Arnaboldi, Finocchiaro-Aprile, Sineo, Palizzolo, Tortarolo, Pisani. »

Viene in seguito un altro ordine del giorno che è firmato dagli onorevoli Cavallotti, Rampoldi, Sacchi, Pansini, Imbriani, Mazza, Garavetti, Diligenti, Socci, Barzilai, Colajanni Napoleone, Marescalchi, Pinna, Zabeo, Credaro, Fazi, Taroni, Tassi, Budassi, Raccuini, Zavattari, Celli, Costa Andrea, Sani Severino, Casilli, Pastore, Pennati, Priario, Engel, concepito in questi termini:

« La Camera, udite le dichiarazioni del deputato Giolitti e del Governo, convinta che sia proprio dovere fare la luce completa su tutte le accuse che toccano la onorabilità di membri della Camera, delibera di affidare al proprio presidente la nomina di una Commissione, che completi l'esame delle questioni giuridiche con ampia inchiesta sui fatti assumendo in esame gli interessati e tutti i documenti, che possono esserle ulteriormente trasmessi sopra ogni accusa concernente suoi membri e che sia stata dai magistrati rinviata alla Camera. »

Viene poi un ordine del giorno dell'onorevole Aprile, concepito in questi termini:

« La Camera, presa visione delle conclusioni a cui è venuta la Commissione per l'esame dei documenti concernenti i processi per sottrazione di documenti della Banca Romana, non consente l'autorizzazione a procedere contro il deputato Giovanni Giolitti e passa all'ordine del giorno. »

Viene finalmente un altro ordine del giorno firmato dagli onorevoli Torraca, Borgatta, Gianolio, Vetroni, Fortis, Di Broglio, Zainy, Murmura, Calleri, Poli, Curioni e Colajanni Federico, concepito in questi termini:

« La Camera delibera non essere il caso di deferire all'Alta Corte di Giustizia il giudizio sulle imputazioni mosse contro l'onorevole Giovanni Giolitti nei due processi, che dettero luogo alle due sentenze della Corte di Cassazione 22 e 24 aprile 1895 e passa all'ordine del giorno. » (*Commenti*).

Prima di procedere alla votazione devo dare facoltà di parlare all'onorevole Rosano che l'ha chiesta per un fatto personale. Poi darò facoltà di parlare ai proponenti degli ordini del giorno.

Onorevole Rosano, ha facoltà di parlare.

Rosano. Vi rinunzio.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile per isvolgere il suo ordine del giorno.

Aprile. Io dirò pochissime parole.

Mi è parso che la Commissione sia venuta a conclusioni, alle quali non era chiamata dal mandato ricevuto dalla Camera.

Infatti, essa domanda che sia consentita l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Giovanni Giolitti, quando nessuna domanda esiste in proposito e quando è certo che doveva essere precedentemente fatto un giudizio di delibazione, sul quale oramai si è discusso abbastanza, e che dalla relazione non apparisce che sia stato fatto.

Io sono convinto che pei fatti imputati all'onorevole deputato Giolitti non sia neanche il caso di ricorrere all'Alta Corte di giustizia.

Mi pare che sarebbe proprio il caso di dire: *Much ado about nothing*.

Non credo sia il caso di porre in istato d'accusa il deputato Giolitti per gli atti da lui compiuti come presidente del Consiglio.

Un'altra considerazione m'induceva a pre-

sentare l'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera, ed è questa: che non mi pare sia da discutere sulla questione che è diventata bella e che è stata elevata dal discorso dell'onorevole Gianturco, sulla questione della competenza. A me pare che la Camera sia spinta da altri doveri, chè tristi momenti ci sovrastano, e che mentre per esempio noi abbiamo il bisogno di discutere la legge sui consorzi dei produttori di zolfi in Sicilia, legge che sarebbe come una goccia d'acqua sulla bocca di un febbricitante, e che mentre noi domani dobbiamo essere impegnati nella discussione della gravissima questione africana, il dimorare sopra una questione la quale risolveva personalità, ormai non condurrebbe a nessuno scopo. Del resto non è richiesto da nessuno che si processi l'onorevole Giolitti; perchè l'autorità giudiziaria non è venuta a domandare alla Camera di procedere contro il deputato Giolitti, ed è strano che vi sia qualcuno, il quale voglia procedere, mentre nessuno allo stato presente lo domanda.

Per questa ragione io credo che sia il caso di non approvare la seconda parte delle conclusioni della Commissione, e domando che la Camera passi a più utili discussioni ed a più utili lavori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Sento il bisogno anzitutto di ringraziare l'onorevole Gianturco per avere risollevato le questione presente dal livello a cui in un momento era scesa. E ringrazio il presidente della Camera di avere per un momento sospesa la seduta. Di qualunque partito si possa essere qua dentro, a qualunque frazione politica si appartenga, non deve mai essere permesso ad alcuno di parlare con poco rispetto della più alta funzione su cui si basa l'ordine sociale.

Fece male l'onorevole ministro guardasigilli nel sorgere a difesa del Governo; se questa difesa gli premeva, non doveva farla oggi, doveva farla prima, doveva farla il giorno in cui dal banco di un deputato fu udita una parola, che andava all'indirizzo della santità dei giudicati della magistratura. In quel giorno doveva sorgere il guardasigilli se non altro per la difesa della toga di cui egli è il rappresentante supremo. Non lo ha fatto allora e non doveva farlo nemmeno oggi.

Io non ho da rifare ora lo splendido discorso del deputato Gianturco e non è ufficio mio addentrarmi nella minuta dimostrazione giuridica, per cui è dimostrato luminosamente che la Camera non potrebbe approvare le conclusioni della Commissione senza andare incontro ad una vera confusione di poteri e senza negare al cittadino, al deputato, che non cessa di esser cittadino, le più sacrosante guarentigie della giustizia.

Me lo permettano i membri della Commissione; io sono il primo a render loro giustizia, sono il primo convinto della sincerità dei loro intendimenti; ma è certo che i loro intendimenti furono traditi dalle parole o dallo scritto: è questo il giudizio più benigno che io posso e voglio fare dell'opera loro.

Perchè in tutta la relazione una preoccupazione traspira fra le righe, la quale toglie molto alla serenità del giudizio e quindi toglie anche autorità alle conclusioni. Mi basterebbe ricordare questo solo agli onorevoli commissari: che a qualunque deputato, contro il quale si voglia dall'autorità giudiziaria avviare una procedura, è dato un mezzo fino ad ora per impedire, per prevenire che la domanda arrivi sino allo stadio in cui la Camera ne parla. A qualunque deputato accusato, denunziato ai tribunali per un qualsiasi fatto contemplato dal Codice penale, è data facoltà di presentarsi spontaneamente al magistrato, per dargli tutti gli elementi che possano illuminare la giustizia. Quando un'accusa (e dico questo anche per memoria mia personale) l'ira politica volle portare contro me nell'aula della giustizia, senza attendere che venisse la domanda alla Camera mi offersi io, come è debito di ogni cittadino che senta alto di sè, e mi presentai spontaneo al magistrato per dare tutte le informazioni, tutti i lumi, tutti i documenti, che eran necessari per illuminare la giustizia.

L'essere udito è un diritto assicurato ad ogni cittadino, e doppiamente assicurato ad un deputato su cui pesi un'accusa.

Sicchè se la Camera accettasse le conclusioni della Commissione, si arriverebbe a questo enorme assurdo che, mentre a tutti i deputati è permesso di impedire, fornendo spontaneamente lumi e documenti alla giustizia, che venga qua dentro perfino la domanda di autorizzazione a procedere, voi consegnereste

un deputato ai magistrati, senza neanche avergli dato il modo di illuminare in alcun modo la giustizia, e senza che la giustizia gli abbia domandato nulla.

Ma del resto io potrei dire alla Commissione che la sua relazione ha potuto condurre a conclusioni erronee, anche perchè non fu completa, da parte del ministro, la trasmissione dei documenti.

È certo che il ministro guardasigilli avrebbe fatto opera migliore a fornire questa relazione di una più copiosa documentazione. Per esempio (e qui mi limito ad un esempio solo per non tediare troppo la Camera) noto che il guardasigilli ha avuto cura di trasmettere alla Commissione la copia di una lettera, che il procuratore generale diresse, alla vigilia della famosa proroga, al presidente della Camera.

Ma, poichè il guardasigilli ha assunto l'incarico di informare la Commissione del carteggio passato fra il presidente della Camera ed il procuratore generale, sarebbe stato bene che egli avesse completato questo carteggio, e che avesse unita a quella lettera del 14 dicembre l'altra lettera, su per giù, della stessa data, con la quale il procuratore generale faceva un'altra e più strana richiesta al presidente della Camera; lettera della quale ho dovuto occuparmi, anche per ragione dell'ufficio mio, con altri colleghi miei, nelle sale della Presidenza.

La Camera aveva, dopo la relazione dei Cinque, deliberato la stampa di una parte dei documenti, che erano stati consegnati al banco presidenziale, facendo eccezione per due ordini di documenti. Questo era avvenuto nelle ore pomeridiane del 13 dicembre. In adempimento di questa deliberazione, si dovevano adunare, il giorno dopo, i membri della Presidenza insieme coi membri della Commissione relatrice, per provvedere ai bisogni della stampa.

Con una celerità non mai vista nei fasti giudiziari, e non mai accordata a nessun cittadino del Regno, la mattina stessa, vale a dire neanche dodici ore dopo, piombava nell'ufficio di Presidenza, in mezzo ai radunati, una lettera del procuratore generale, lettera imperiosa, diretta al presidente della Camera, con cui dichiarava che, presa notizia dei fatti svoltisi nella seduta del giorno antecedente, reclamava per sè non solo quei documenti, che erano stati dalla Camera affidati alla re-

ligione della Presidenza, e che, quindi, non correvano nessun pericolo, ma reclamava tutti quegli altri documenti di cui la Camera aveva ordinata la stampa; e li avocava a sè, contro il voto della Camera, perchè (protestava egli) su quei documenti pendeva una querela. Ed annunciava la querela presentata.

Fu quasi unanime la impressione disgustosa che provocò, quella mattina, questo intervento indebito del procuratore generale, essendo ministro di grazia e giustizia il presente guardasigilli. Ed io mi ricordo che la parola onesta del duca Caetani si unì alla mia ed a quella di molti altri egregi colleghi, per far capire, prima di tutto, che la giustizia farebbe bene ad essere sollecitata, sempre, per tutti i cittadini; e poi, che non è lecito mai, quando la Camera ordina la stampa di documenti propri, volerne sottrarre alla Camera la cognizione, col pretesto che gli interessati avevano presentato querela.

Che cosa si voleva? Si voleva che la Camera non venisse a cognizione dei nomi che erano implicati in quei documenti, nomi che erano quelli dei querelanti.

L'ufficio di Presidenza si oppose, e ne venne quella famosa discussione che ha obbligato il Governo a chiudere la Camera.

E su questo basta.

Io ricordo, e lo sa l'onorevole Giolitti anche un pò a sue spese, che fui uno dei più implacabili suoi oppositori, e posso dirlo qui a voce alta e molto franca.

Sotto il suo Ministero, nella campagna morale da me intrapresa contro di lui, e contro persone che si dicevano amici suoi, ho avuto degli approvatori, degli entusiasti laudatori, degli alleati in molti di coloro, che oggi vorrebbero che di simili questioni non ce ne fossero.

Io lascio questi laudatori d'allora alla loro diversità di coscienza; questa differenza di coscienza non la sente però il paese.

Credo di essere più logico io che voglio la luce per lui e per tutti.

In questo senso, do lode alle parole che ho raccolte oggi dal ministro Saracco.

Sì, onorevole ministro, io gli dirò grazie d'aver rialzata questa discussione e la dignità dell'Assemblea.

Sì, onorevole ministro, è patriottico concetto quello di volere che nel paese nessun

cittadino possa sottrarsi al giudizio dei magistrati; ha fatto bene a dirlo.

Prima però di venire alla conclusione, e di dire l'animo mio nella deliberazione da prendersi, che può essere quella che si contiene nell'ordine del giorno, che molti colleghi vollero firmare, che potrà in ultimo dopo le spiegazioni confondersi con qualche altra, io ho bisogno di qualche risposta a taluni punti interrogativi. Ne avrei pel ministro e ne avrei per la Camera. Perché se noi qui deliberiamo sopra una questione altissima di giustizia, visto che la Camera sta per prorogarsi, visto che su certe questioni non si torna facilmente due volte, la più cattiva delle soluzioni, secondo me, sarebbe quella per la quale la Camera deliberasse sopra questo caso isolato, senza essersi reso conto ben chiaro della via per cui si mette e delle conseguenze, che essa può avere.

Io domando alla Camera, se accingendosi a compiere una delle sue funzioni più delicate e più gelose, perchè tocca il suo prestigio, il suo onore, di consegnare cioè o meno uno de' suoi membri alla giustizia del paese, sia disposta a guardar bene in faccia questa verità: che per certi problemi, in un paese libero e civile, non vi è, nè vi può essere differenza di trattamento, e che una volta che si è entrati sulla via delle indagini, bisogna percorrerla tutta e rapidamente, per uscirne al più presto e per uscirne per sempre. Perché (e in questo sono d'accordo con molti) non è tollerabile che un paese a cui s'impongono tanti gravi e dolorosi problemi, debba vedere la sua vita parlamentare andare perpetuamente incatenata a questa palla di ferro della questione morale. Non è giusto che la sua attività debba esser paralizzata in tutte le sue pubbliche funzioni, e che debba essere esposto magari alla sventura, a cui possono trarla le diversioni malsane, i tentativi subacquei per distrarre l'attenzione da certe questioni...

Certe questioni, più si cerca di sfuggirle, più ci stringono intorno, perchè sono nell'aria che respiriamo.

Guardate, sei mesi fa avevate cercato, certamente in buona fede, di soffocare per vie indirette queste accuse, e subito altre accuse affini, perchè dipendenti dal medesimo ordine di scandali, vennero qui. Si disse: le esamineremo fra sei mesi, intanto lavoriamo. Sulla fine della Sessione si alzò da quei banchi

una voce autorevole e disse: C'è un'altra questione, c'è la questione morale Giolitti; fuori le carte!

Il Governo, preso in parola, promise, poi violò la promessa. Aspettammo sei mesi, poi vennero le voci delle vittorie africane, ora amaramente scontate.

Intanto ci siamo tornati a riunire, e dal primo giorno la Camera si è trovata faccia a faccia coll'incomoda visitatrice. E c'è stato subito uno sbattere di usci e di imposte di tutti nove gli Uffici per chiuderle il passo; ma, in due Uffici, il chiavistello arrugginito non permise di chiudere l'uscio e negli altri dove l'avevano messa alla porta ecco la furbetta che va a far capolino dalla finestra. Avevano appena nominata una Commissione per investigare su questo scandalo, che fummo costretti a nominarne un'altra per investigare su un altro. E badate che non sarete ancora al termine, ed io vi dico che neppure è terminata l'opera che compete al ministro di giustizia per l'altissima funzione sociale che egli rappresenta, che vorrei anche più altamente rappresentata. Perché un ministro di un paese civile, che porta qui dentro accuse su cui il magistrato ha dichiarata la propria incompetenza, non può permettere che ci siano altre accuse, per le quali non ci debbano essere giudici in qualche parte del mondo.

Eppure questo è avvenuto; e per ciò io debbo pregare la Camera, che nel dare il suo voto sulla relazione della Commissione, abbia bene presenti questi dati di fatto, che io accenno serenamente ed in forma astratta, perchè m'importa tenere alta la discussione; si tratta di fatti semplici che la prego aver bene presenti, perchè non v'è peggior cosa della giustizia parziale.

In data del 9 agosto, in condizioni quasi identiche a quelle in cui si è presentata la questione oggi, in data del 9 agosto la Camera di Consiglio del tribunale di Roma con sua ordinanza sopra un'altra denuncia presentata nelle forme consimili, contro un membro del Governo e della Camera, denuncia specificata in 4 distinti capi d'accusa, corrispondenti a 4 distinti articoli del Codice penale, corredata di documenti e di prove testimoniali, di persone, che stanno dentro e fuori della Camera, dopo una lunghissima istruttoria, e dico lunghissima (vedete che non entro nei fatti, accenno e volo via), dopo una istruttoria lunghissima, dopo lunghissimi esami di 6 e

7 ore l'uno, in cui lessi in copia documenti, in cui chiesi ed ebbi l'elenco di tutti i testimoni per ogni circostanza specificata ed asserita dal denunziante, dichiarava per un capo l'inesistenza di reato, e per gli altri dichiarava di non poter conoscere del reato. E perchè dichiarava di non poter conoscere?

Per la ragione detta, tale che si potrà ritrovare nel dispositivo della ordinanza, che fu con molta lealtà dichiarata dallo stesso magistrato inquirente al denunziante, per la ragione che i fatti, di cui si offrivano i documenti e le prove testimoniali, erano, per la loro natura, connessi all'esercizio delle funzioni ministeriali; erano stati commessi al tempo che l'imputato era ministro, oppure in tempi prossimi a quel periodo, per cui si poteva ritenere che le azioni commesse in quel momento, che i reati denunziati per tali, potessero collegarsi a quella funzione.

Non è qui il caso di esaminare se la motivazione fosse giusta, ma il caso è identico a quello che esaminiamo.

In ogni caso l'ordinanza del magistrato io la rispetto qual'è; ma allora io domando: come e perchè, stando allo stesso giudicato della Corte di cassazione, poteva la Camera, a cui deve premere l'unità del lavoro, il risparmio del tempo e più di tutto lo scampo di possibili contraddizioni, come poteva la Camera, sulle semplici conclusioni della Commissione, dare un voto, che pregiudica ogni esame, prima di essersi resa conto di tutte le altre accuse, che interessano il suo nome e che riguardano fatti commessi da chi era ministro?

E queste dichiarazioni, onorevoli colleghi, io doveva farle, in qualunque modo voi la pensiate, e voi mi renderete giustizia, doveva farle perchè ci fui tratto ed obbligato dallo stesso onorevole Saracco, per il quale ho molta simpatia, il quale oggi parlò molto dell'abilità dell'onorevole Giolitti ed è stato tanto modesto di non voler parlare della sua infinitamente maggiore, giacchè egli ha scelto il momento buono per poter dire: vi sfido a portare dei fatti e non delle chiacchiere.

Dico questo, richiamandomi ad un documento, che fu da me trasmesso giorni addietro al presidente della Camera, documento nel quale, nei termini più riguardosi per la persona e per l'alto ufficio che ricopre, prevedendo che, nel rinnovarsi di discussioni penose, da cui il mio animo rifugge, potessero adoperarsi licenze di linguaggio,

già dovute cassare dal resoconto della Camera, lo invitavo con la semplice ispezione dei fatti, comunicati al magistrato, a vedere, se, superando la più difficile, la più rischiosa delle prove, a cui un cittadino, che abbia la testa sulle spalle, non si espone senza una coscienza sicura, io avessi, o no, acquistato diritto di vedere qua dentro rispettato il mio ufficio di accusatore e non di diffamatore; giacchè di diffamazione non si può parlare in nessun paese del mondo, se non quando vi sia una sentenza di magistrato che condanni per calunnia.

Dopo ciò non abuserò più oltre della pazienza della Camera. Non entrerò nel merito della difesa dell'onorevole Giolitti e degli argomenti della Commissione. Da quel che ho udito oggi, ho compreso che certamente la giustizia in questa occasione ha funzionato in modo, che si poteva e si doveva desiderar migliore e più degno di un paese, che si chiama Italia.

Questo, io dico; ma io voglio pure ammettere che l'onorevole Giolitti sia colpevole di molte cose, e dico: vi è stata un'epoca in Italia, in cui vi sono stati uomini politici compromessi, accusati di aver fatto brutto mercato colle Banche del più alto degli uffici pubblici, accusati di essersi valsi di segreti conosciuti per ragione di ufficio per esporre un Istituto di credito al peggior dei ricatti, ponendogli una corda al collo, accusati di aver scritto biglietti, che un uomo politico non doveva scrivere. Ora, io posso ammettere, per ipotesi, che vi sia stato chi abbia creduto di fare opera patriottica salvando questi uomini, e risparmiando ad un paese, già ammorbato dallo scetticismo, lo sconforto del cessato prestigio di certi nomi; e che intorno a quest'uomo se ne siano trovati altri tanto invasi da questo pregiudizio, da poter credere questa sul serio opera di patriottismo.

Ebbene, io rispondo a costoro che il paese, il quale ha un alto concetto dell'onore, non fa consistere in questa difesa di pochi nomi, siano pure illustri, la salute della patria. E poichè, tanto più un nome è alto nella vita di un paese, tanto più deve rimanere integro e rispettato ed imporre solenni doveri, così, se questi uomini ci furono, i quali hanno mancato contro il decoro dell'Assemblea e contro l'onore del Paese, debbono essere tradotti innanzi alla giustizia penale.

Quello però, che non mi sarei mai aspettato, si è che, mentre qui si domanda l'accusa di chi avrebbe coperto colpe altrui, sorgano, questi accusatori, proprio dal campo di coloro, che avrebbero abusato della loro posizione, del loro ufficio, e che non avrebbero neppure la scusa di questo malinteso patriottismo.

Questo è veramente brutto, e questo è ciò che il Paese non intende.

Ho udito in questo momento leggere dal presidente una mozione, che vorrebbe mettere tutto sotto silenzio.

Pensateci bene, signori, se vi preme il prestigio di quest'Assemblea! Pensateci bene soprattutto voi, giovani, che potrete leggere nei resoconti delle Camere antiche in qual modo ben diverso la tutela di questo prestigio sia stata interpretata da coloro, che vi hanno preceduto. Pensateci bene; perchè contro le leggi di natura non si va, e le voci, che voi credereste di soffocare qua dentro, si ripercuoterebbero di fuori. Guardate: il silenzio di tanti mesi non ha impedito che tutta quanta l'Italia ne sia piena!

A voi, giovani, questo iudico; a voi, che oggi vedo popolare numerosi questi banchi e che tra poco da questi banchi stessi sentirete come rare volte l'Italia abbia attraversato giorni melanconici come questi. Intenderete allora il supremo disgusto di coloro, che, venuti, sia pure ultimi, nel periodo delle battaglie e delle prove, non credevano che un'epoca gloriosa di sacrifici subiti, di martiri consegnati alla religione delle memorie, dovesse finire in questa oscura età; non credevano che le pozze formate dal sangue dei nostri martiri dovessero convertirsi in pozzanghere di fango! (*Bravo! — Applausi all'estrema sinistra.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca per isvolgere l'ordine del giorno.

Torraca. Onorevoli colleghi, l'ora è tarda e la soluzione c'incombe. Parlo con grandissima trepidazione, ma col convincimento profondo di proporre opera conveniente ed equa.

Il mio ordine del giorno ha due parti. Nella prima è contenuta, direi quasi, un'affermazione di principio.

Il mio amico Gianturco, nel suo mirabile discorso, ha avuto la cortesia di rivolgere a me due volte la parola sulla questione della competenza; e certo non potrei io mai contendere con lui su questo terreno; ma debbo

dichiarare che non posso assolutamente accettare la teoria contenuta nelle due sentenze della Cassazione.

Queste possono far legge per la magistratura, ma non per noi.

La Camera ha diritto di vedere quali possano essere i limiti della sua competenza. Noi abbiamo il diritto di vedere se ci convenga o no mandare un nostro collega innanzi all'Alta Corte di giustizia; ma non ne abbiamo l'obbligo, come sarebbe secondo la Cassazione.

La teoria dell'onorevole Gianturco conduce alla necessità da parte nostra di fare la tal cosa; e noi dobbiamo rivendicare anche la libertà di non farla. Noi dobbiamo, rispettando le sentenze della Cassazione, rivendicare anche i diritti nostri.

La Cassazione sembra a me che abbia troppo ristretta la competenza della magistratura, e troppo allargata quella della Camera, ponendo in pari tempo la Camera proprio nella necessità di fare in un dato modo, piuttosto che in un altro.

Quindi io rendo omaggio alla Commissione per il lavoro coscienzioso, che essa ha compiuto; e nella prima parte sono d'accordo con essa, per ciò che riguarda la competenza della Camera nel deferire un collega all'Alta Corte di giustizia o al magistrato ordinario.

Fatte queste dichiarazioni, onorevoli colleghi, io vi dico che la sostanza del mio ordine del giorno è nella proposta di passare all'ordine del giorno!

Si è parlato or ora del prestigio della Camera italiana. Ma la Camera italiana in questi ultimi giorni ha dato un esempio, che ha destato l'ammirazione di tutta la stampa europea. E vi pare, onorevoli colleghi, che, continuando questo dibattito, tenendolo ancora aperto, la Camera italiana compia bene il suo dovere e provveda alla dignità sua e agli interessi del paese?

L'onorevole De Nicolò ha terminato il suo discorso, dicendo che il dovere che il paese ci impone, è di spalancare le porte a questo grande giudizio.

A me pare, onorevoli colleghi, che siano ben altre le cure, ben altri i doveri, che il paese c'impone. Quali gravi argomenti sono al nostro ordine del giorno di domani? Chi sa direi, onorevoli colleghi, che cosa avviene in questo momento in quelle lontane terre dove si combatte? (*Rumori vivissimi.*) Sì, chi

sa dirci quali notizie corrano, in questo momento, sulle ali del telegrafo?

Voci. È vero! Ha ragione!

De Nicolò. Chi è responsabile di questo? Lo dica! (*Rumori*).

Torraca. E vi par bene, in questi momenti, con queste preoccupazioni, indugiarsi in dibattiti che ci perturbano e dividono? Passiamo dunque all'ordine del giorno, che c'impone di discutere le responsabilità del Governo innanzi alla cosa pubblica; di provvedere ai grandi pericoli, alle grandi necessità, che ci vengono d'oltre mare.

È questo, secondo me, il dovere che s'impone alla Camera italiana, ed è così che la Camera italiana si renderà ancora più ammirabile e benemerita del paese.

Finiamola, onorevoli colleghi! Passiamo all'ordine del giorno. (*Bravo! — Approvazioni*).

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Il più vecchio fra coloro che siedono a questo banco, devo in assenza del capo del Gabinetto far conoscere alla Camera quali sieno le intenzioni, quale il pensiero del Governo nella questione presente.

Il punto capitale sopra il quale, a nostro avviso, la Camera si deve pronunziare è questo: se sia, o no, il caso di deferire all'Alta Corte di Giustizia l'imputazione, alla quale vien fatto segno l'onorevole deputato Giolitti.

Ora, in questa parte, il pensiero del Governo è netto e chiaro.

Esso non ha creduto mai che si dovesse deferire questa questione all'Alta Corte di Giustizia.

Questo è un apprezzamento nostro e voi non potete togliere che lo esponiamo in tutta la sincerità dell'animo nostro.

Elevare alla dignità di un'alta questione di Stato, tale da chiamare sopra di essa il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, una povera questione come questa, a noi è sempre parso che non dovesse neanche caderci in pensiero.

Come disse benissimo il relatore della Commissione, questa è questione di apprezzamento: ciascheduno può avere il suo; il nostro è che un'accusa così volgare non debba essere portata avanti il Senato.

Sopra un altro punto il Governo si trovò

intieramente d'accordo con la Commissione, e cioè, che non si debba far luogo ad inchieste e riaprire cioè il campo a nuove discussioni in occasione delle quali si dovessero sollevare tutte le passioni politiche. (*Interruzioni a sinistra*).

Imbriani. Morali, non politiche.

Presidente. Onorevole Imbriani, non interrompa!

Saracco, ministro dei lavori pubblici... politiche, io ripeto...

Imbriani... e morali!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Lo dica Lei, se vuole: a me lasci dire semplicemente politiche. (*Si ride*).

Imbriani. Io dico quello che è!

Presidente. Onorevole Imbriani, La prego nuovamente di non interrompere.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. E su ciò la Camera m'intende; mi limito a dire *sat prata bibere*.

Dunque sopra questi due punti il Governo è pienamente d'accordo con la Commissione: lo era ieri come lo è in questo momento dopo i discorsi che si sono uditi in questa Camera. Quindi è che qualunque proposta la quale abbia per effetto di dichiarare che questo non è il caso di dover ricorrere all'Alta Corte di giustizia e neppure si deve far luogo a nuove inchieste, questa deve raccogliere il voto di coloro che siedono sul banco del Governo. (*Bene! Bravo! — Commenti animati*).

Mi credano, in parola, o signori, non è con animo lieto che vediamo risorgere questa questione, e ci saremmo astenuti volentieri di entrare in questo campo; ma poichè il Governo deve pur dire quel che ne pensa, sentiamo di dover manifestare l'animo nostro, che nel momento presente non potrebbe tornar utile agli interessi del paese che si riaprisse una discussione sopra quest'acerba questione.

Questa è la nostra opinione: se altri la pensa diversamente padroni loro, ma padroni anche noi di dire tutto il nostro pensiero.

Io non ripeterò le cose dette pur dianzi con parola eloquente dall'onorevole Torraca, ma dirò semplicemente, o signori, che pur troppo ci troviamo davanti ad una situazione triste, molto triste, e, più che al passato, dobbiamo pensare molto seriamente a quello che si deve fare in avvenire.

E per far bene in avvenire importa che le nostre discussioni siano alte e serene. È

sotto questo punto di vista pertanto che io dichiaro in nome del Governo che ci accostiamo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Torraca; e lo accettiamo anche per la ragione molto semplice che fu già adottata da altri oratori, vale a dire che non risulta punto che sia stata presentata la domanda di tradurre l'onorevole Giolitti davanti ai tribunali ordinari.

Esso si è limitato a presentare alla Camera i documenti perchè questa ne facesse giudizio. E quando la Commissione crede che non sia il caso di deferire all'Alta Corte di giustizia la cognizione del fatto addebitato al deputato Giolitti, noi ci teniamo abbastanza sodisfatti, e crediamo ancora di poterci accostare all'emendamento dell'onorevole Torraca, siccome quello che risponde in sostanza agli intendimenti del Governo.

E qui io dovrei rispondere una parola all'onorevole Cavallotti, del quale io vorrei anche meritare la buona simpatia di cui mi onora, accettando il suo emendamento. Ma questo io proprio non lo posso fare, nè dire... E se fossi nel cuore dell'onorevole Cavallotti, son certo che egli a questo banco non direbbe altrimenti da quello che dico io!

Cavallotti. Oh! da quel banco sì!... (*Viva ilarità*).

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Difatti non siamo noi, onorevole Cavallotti, che possiamo rivedere le decisioni dei tribunali. Ella sente ed usa un linguaggio troppo alto nella sua solita eloquenza perchè io possa credere che proprio sul serio si debba invitare il Parlamento ad invadere le attribuzioni del potere giudiziario...

Colajanni Napoleone. L'avete provocata voi!

Presidente. Ma non interrompano!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. No, non è così. Purtroppo siamo anche noi uomini come gli altri, ed abbiamo anche il diritto di giudicare nell'animo nostro la bontà delle decisioni che emanano dai tribunali; ma come legislatori e meno ancora come uomini di Governo, credo che nessuno di noi si possa mai prendere la licenza di sostituire alla azione dei tribunali il beneplacito del Potere legislativo. Sotto questo punto di vista adunque e non per altro io sono spiacente di dover dire all'onorevole Cavallotti che noi non possiamo aderire all'ordine del giorno che egli ha presentato. Nel resto, lo ripeto, il Governo non si oppone a che sia accettato l'emenda-

mento presentato dall'onorevole Torraca. (*Commenti animati e prolungati*).

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Presidente. Avverto che la discussione generale è stata chiusa, e gli ordini del giorno sono stati svolti; perciò non posso concedere facoltà di parlare se non per dichiarazioni di voto o per fatti personali.

Prima di tutti però ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione. (*Conversazioni*).

Facciano silenzio!

Salaris, presidente della Commissione. La Commissione non difende in questo momento l'opera sua; dichiara di accettare l'ordine del giorno Torraca, che approva la prima parte delle sue conclusioni, e recede dall'altra parte. (*Commenti in vario senso*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini per una dichiarazione di voto. (*Segni d'attenzione*).

Di Rudini. Onorevoli colleghi, sarò brevisimo.

Dichiarò l'onorevole Saracco (e pongo la questione così come egli la pose) che il Governo non ha mai creduto che il caso dell'onorevole Giolitti potesse esser deferito all'Alta Corte di giustizia. Io dirò che ho sempre creduto che il caso dell'onorevole Giolitti non potesse essere deferito ad altri, che all'Alta Corte di giustizia. (*Commenti*).

Dice l'onorevole Saracco: io pavento le inchieste, perchè esse servono ad accendere gli animi, ad accendere le passioni, a sviare il paese dalla trattazione di quegli affari, che più gli stanno a cuore.

Se ci trovassimo, oggi, in una situazione politica e parlamentare, diversa da quella che era ieri, e l'onorevole Saracco fosse venuto innanzi a noi a tenere questo discorso in nome suo, io mi sarei lasciato impressionare, e di molto, dalle parole sue (*Bene! a destra*); ma la situazione politica e parlamentare è tale, che io debbo, per conto mio, perseverare nella linea di condotta, che ho tenuto finora. (*Bravo! a destra*).

Io ho voluto e voglio, per conto mio personale e per conto di parecchi dei miei amici, che luce e giustizia si facciano; senza di che non credo che la patria nostra possa prosperare e divenire grande, come è nel desiderio di tutti noi; perchè non vi è grandezza senza virtù. (*Bene! Bravo!*)

Ed ora mi resta a dire in qual modo io voterò.

Evidentemente voterò, e me ne duole, in modo diverso da quello che consiglia l'onorevole Saracco.

Io debbo essere logico.

Voterò quindi contro la proposta dell'onorevole Torraca, che mi pare sia la proposta della maggioranza, e voterò invece quella dell'onorevole Gianturco.

La voterò per sentimento politico, e la voterò altresì perchè quella proposta concreta un alto principio politico, perchè afferma quei principi fondamentali, sui quali poggiano le nostre istituzioni, che noi non dobbiamo scalzare, ma che dobbiamo difendere, e non possiamo difendere se non che attenendoci alla stretta e rigorosa loro osservanza. (*Bravo! Bene!*)

Imbriani. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per una dichiarazione di voto.

Imbriani. Dirò pochissime parole per una dichiarazione di voto.

L'Italia ha sete di verità e di giustizia. Con quest'ordine del giorno voi non fate altro che soffocare la verità e la giustizia. Il popolo italiano si convincerà che Roma è diventata Bizanzio. (*Oh! oh! — Rumori.*)

Questo vi significa che io voterò contro l'ordine del giorno Torraca, soffocatore di verità e di giustizia. (*Rumori vivissimi.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti per un fatto personale.

Cavallotti. Parlerò per un fatto personale, e per una dichiarazione di voto, per conto mio, e di vari miei amici.

Il fatto personale è questo: io non posso accettare l'interpretazione, che è completamente contraria al vero, data dall'onorevole Saracco alle mie parole.

L'onorevole ministro ha detto che io volevo andar contro le sentenze del magistrato. Ora tutto il mio discorso ha avuto per iscopo di dimostrare, invece, che la Camera deve rispettare il pronunziato dei magistrati. La Suprema Corte ha dichiarato che questa questione non è argomento di competenza della Camera; ed io ho domandato che questa pronunzia fosse rispettata.

Debbo poi constatare che l'onorevole ministro, pur chiamando questa una questione politica, riconobbe a me il diritto di chia-

marla questione morale. Certo che da quel banco egli non poteva chiamarla tale. (*Rumori.*)

Un'altra cosa ancora devo dire all'onorevole ministro ed ho finito. Io prendo atto che egli pure ha riconosciuto che quella, che noi attraversiamo, è una ora triste. Ma è precisamente nelle ore tristi del paese che più è necessaria la concordia dei cuori; e concordia non vi è dove sono discordi gli animi nelle questioni, che toccano l'onore!

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Vi sono varii ordini del giorno. Due di questi hanno carattere sospensivo, e sono quelli degli onorevoli Gianturco e Cavallotti. Altri, come quelli degli onorevoli Aprile e Torraca, entrano nel merito, e costituiscono emendamenti alle conclusioni della Commissione, la quale però ha dichiarato di accettarli, purchè si accetti la prima parte delle sue risoluzioni.

Gli ordini del giorno, che devono essere posti primi in votazione, sono quelli di carattere sospensivo; prima di tutti quello dell'onorevole Gianturco, che si riferisce più specialmente alla materia, di cui furono oggetto gli studi e le conclusioni della Giunta; verrà poi quello dell'onorevole Cavallotti; poi verranno gli ordini del giorno dell'onorevole Aprile e dell'onorevole Torraca.

Chiedo intanto all'onorevole Cavallotti se mantenga il suo ordine del giorno, ovvero se intenda associarsi a quello dell'onorevole Gianturco.

Cavallotti. Poichè la prima votazione avverrà sull'ordine del giorno Gianturco, io voterò su questo, e mi riservo di dichiarare, dopo la votazione, se ritirerò o manterrò il mio.

Presidente. E lei, onorevole Aprile?

Aprile. Faccio la stessa dichiarazione dell'onorevole Cavallotti.

Presidente. Dunque procederemo alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Gianturco.

Su quest'ordine del giorno hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Credaro, Pinna, Garavetti, Pennati, Barzilai, Salsi, Tassi, Rampoldi, Basetti, Zabeo, Marescalchi, Budassi, Celli, Luzzatto Riccardo e Imbriani-Poerio.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Non ho bisogno di dire che il Governo non accetta le proposte dell'onorevole Gianturco. (*Risa a sinistra*).

Imbriani. Bella figura ci fa la Commissione! (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani, se Ella continua ad interrompere a questo modo, io sospendo la seduta!

Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Gianturco che è il seguente:

« La Camera sospende ogni deliberazione in merito alla proposta della Commissione, e l'autorizza a fare ulteriori ed opportune indagini, per l'accertamento dei fatti imputati all'onorevole Giolitti. »

Questo ordine del giorno non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Si procede alla votazione nominale su quest'ordine del giorno. Coloro, che intendono approvarlo, risponderanno *sì*; coloro, che intendono disapprovarlo, risponderanno *no*. Si faccia la chiama.

Ricci Paolo, segretario, fa la chiama.

Rispondono: sì

Afan de Rivera — Ambrosoli — Angiolini — Anselmi — Arcoleo — Arnaboldi.

Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Barzilai — Basetti — Bertollo — Biscaretti — Bonardi — Bonin — Branca — Brin — Brunicardi — Budassi — Buttini.

Cao-Pinna — Capoduro — Carcano — Carrenzi — Carotti — Casilli — Cavallotti — Celli — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Cimati — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Colombo Giuseppe — Conti — Costa Alessandro — Costa Andrea — Credaro — Cuechi.

Delvecchio — De Martino — De Nicolò — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di Trabia Engel — Episcopo.

Facheris — Facta — Fasce — Fazi — Finocciaro-Aprile — Fortunato — Franchetti — Fulci Nicolò.

Galimberti — Gallo Niccolò — Gallotti — Garavetti — Ghigi — Giampietro — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Gorio — Guicciardini — Gui.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lochis — Lojodice — Lucca Piero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Manfredi — Marazzi Fortunato — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Masci — Mazza — Miniscalchi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Nocito.

Pace — Palberti — Palizzolo — Pansin — Papa — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pavoncelli — Pennati — Picardi — Pinchia — Pinna — Pisani — Priario.

Raccuini — Radice — Rampoldi — Randaccio — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchi — Sanguinetti — Sani Severino — Scalini — Scaramella-Manetti — Silvestri — Sineo — Soggi — Sola — Sormani — Stelluti Scala.

Talamo — Taroni — Tassi — Tecchio — Testasecca — Tortarolo — Treves — Tripepi Demetrio — Turbiglio Sebastiano.

Vagliasindi — Valli Eugenio — Vendramini.

Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli — Zavattari.

Rispondono: no

Adamoli — Aguglia — Amadei — Anzani — Aprile.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barazzuoli — Barracco — Beltrami — Bentivegna — Bernabei — Bertolini — Billi — Bombini — Borgatta — Boselli — Bracci — Brena — Brunetti Eugenio.

Cadolini — Calleri — Calvanese — Cambray-Digny — Camera — Canegallo — Cantalamessa — Canzi — Capilupi — Casale — Casalini — Cerulli — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cocuzza — Cognata — Colajanni Federico — Colleoni — Colpi — Compagna — Contarini — Costantini — Costella — Cottafavi — Cremonesi — Curioni.

Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala Valva — De Amicis — De Bellis — De Blasio Vincenzo — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo — De Leo — De Luca — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Lenna — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati.

Fanti — Farinet — Ferracciù — Ferraris

Maggiorino — Ferrucci — Fiamberti —
Flauti — Fortis — Frascara — Fusco Ludo-
vico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti
— Galli Roberto — Gamba — Gemma —
Gianolio — Gioppi — Giuliani — Grandi
— Lausetti — Lazzaro — Leali — Licata
Lovito — Lucifero — Luzzati Ippolito —
Luzzatto Attilio.

Mangani — Marescalchi-Gravina — Mat-
teucci — Meardi — Mecacci — Medici —
Mel — Melli — Menafoglio — Mezzanotte
— Miceli — Michelozzi — Minelli — Mirto-
Seggio — Mocenni — Montagna — Morin —
Morpurgo — Murmura.

Nicastro.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pan-
dolfi — Pascale — Pascolato — Pellegrino
— Peroni — Pierotti — Pini — Piovene —
Poli — Pompilj — Pucci.

Rava — Ricci Paolo — Ridolfi — Rizzo
— Romanin-Jacur — Romano — Roxas —
Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sa-
laris — Santini — Saporito — Scaglione —
Schiratti — Sciacca della Scala — Serrao —
Siccardi — Siliprandi — Sonnino Sidney —
Squitti — Suardo Alessio.

Tacconi — Toaldi — Tondi — Torielli
— Torraca — Torrigiani — Tripepi Francesco.

Valle Gregorio — Vetroni — Vienna —
Vitale — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss.

Zainy.

Si astengono:

Cibrario.

Di Frasso-Dentice.

Fagiuoli — Fani.

Garlanda — Giolitti — Giorgini.

Menotti — Morandi.

Pais-Serra — Piccolo-Cupani.

Sono in congedo.

Calpini — Calvi — Corsi.

Danieli.

Fili-Astolfone.

Lorenzini.

Pottino.

Rovasenda.

Vischi.

Sono ammalati.

Bogliolo.

Caetani Onorato.

De Marinis.

Marcora — Matteini.

Nasi — Niccolini.

Pantano — Peyrot.

Terasona — Tittoni — Trompeo.

Assenti per ufficio pubblico.

Tozzi.

Presidente. (*Segni d'attenzione*). Proclamo alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla proposta sospensiva dell'onorevole Gianturco.

Votanti	323
Risposero sì	145
Risposero no	167
Si astennero	11

(*La Camera non approva la proposta sospensiva dell'onorevole Gianturco*).

Ora si deve votare sull'ordine del giorno sospensivo dell'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. Dichiaro anche a nome dei miei amici di ritirare l'ordine del giorno da noi presentato; ci riserviamo di votare contro l'ordine del giorno dell'onorevole Torraca, che per noi rappresenta la negazione del Parlamento.

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Aprile...

Aprile. Intendendo che non si possa presentare domani la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Giolitti, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Rimane dunque l'ordine del giorno Torraca, che costituisce un emendamento alle conclusioni della Commissione. Lo rileggo:

« La Camera delibera non essere il caso di deferire all'Alta Corte di giustizia il giudizio sulle imputazioni mosse contro l'onorevole Giolitti nei due processi, che dettero luogo alle due sentenze della Corte di cassazione 22 e 24 aprile 1895, e passa all'ordine del giorno. »

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(*Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno Torraca è approvato*).

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di comunicare alla Camera le domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se gli risulti attendibile la notizia, tanto ansiosamente attesa, che alcuni compagni italiani dell'eroico maggiore Toselli creduti perduti siano tuttora viventi.

« Engel. »

« Il sottoscritto chiede all'onorevole presidente del Consiglio quali provvedimenti intenda prendere, in seguito al voto d'oggi, rispetto ai funzionari di pubblica sicurezza sospesi in causa del processo per sottrazione di documenti riguardanti la Banca Romana.

« Piero Lucca. »

« I sottoscritti interpellano il Governo per sapere se, date soprattutto le tristi condizioni del bilancio dello Stato e le ancor più tristi condizioni economiche del popolo italiano, che non può sopportare altri aggravii, creda di poter perseverare nella disastrosa politica africana.

« Andrea Costa, Agnini, Casilli, Ferri, Prampolini, Berenini, Salsi. »

Mocenni, ministro della guerra. Sono disposto a rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Engel.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo — Conversazioni*). Vadano ai loro posti e facciano silenzio.

Parli, onorevole ministro.

Mocenni, ministro della guerra. L'onorevole Engel ha chiesto di interrogarmi per sapere, se a me risulti attendibile la notizia tanto ansiosamente attesa, che alcuni compagni italiani dell'eroico maggiore Toselli, creduti perduti, siano tuttora viventi.

Io debbo con gran dolore dichiarare, che al Governo non è giunta alcuna notizia di questo genere.

Fedeli alla promessa di dire tutto alla Camera, le notizie che abbiamo avuto ieri sera ad ora tarda sono quelle che stamane sono state conosciute dal pubblico. Io devo ag-

giungere con dolore, che credo poco fondata questa voce, anche se fosse giunta da altre parti, imperocchè nelle notizie ultime, che sono state date questa notte al pubblico italiano, abbiamo detto che si sapeva che l'avanguardia degli Scioani si trovasse a Celicot. Ora Celicot è vicino circa 35 o 40 chilometri a Macallè. Quindi evidentemente l'Amba Alagi è nelle mani degli Scioani, i quali se pur per un sentimento di pietà verso alcuni, o per un sentimento d'interesse (ciò che è possibile) hanno tenuti salvi quegli ufficiali non saranno tanto ingenui da farcelo sapere.

Quindi, ripeto con dolore, dubito che questa notizia sia vera.

Ad ogni modo al Governo nulla è giunto. Se giungerà qualche cosa, ci affretteremo a comunicarla alla Camera ed al Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

Engel. Ringrazio l'onorevole ministro.

Mi era stato detto che per la via di Zeila fosse venuta una comunicazione in questo senso. Si era creduto che cinque di questi ufficiali, che si erano detti perduti, fossero ancora viventi nelle mani dei nemici.

Per questo ho rivolto una interrogazione al ministro, sapendo quanto ansiosamente le famiglie e il Paese intero s'interessino alla sorte di questi eroici compagni del maggior Toselli.

Io spero ancora che la notizia possa avverarsi.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Aprile. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile sull'ordine del giorno.

Aprile. Desidererei di sapere, onorevole presidente, se fosse possibile, dovendosi cominciare domani la discussione della questione africana, di tenere domattina seduta per discutere il disegno di legge sugli zolfi. (*Rumori*).

La Camera non deve e non può disinteressarsi di questa questione.

Carenzi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carenzi.

Carenzi. Fin da stamattina ho pregato il presidente di interpellare la Camera se credesse di stabilire per domani una se-

duta antimeridiana per poter condurre a termine la discussione sui decreti-legge militari, che sono in discussione da dieci giorni.

Prego la Camera di aderire a questa mia domanda.

Se poi non fosse possibile tenere domani una seduta antimeridiana, pregherei la Camera di stabilire una seduta per domenica.

Lucca Piero. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca Piero.

Lucca Piero. Onorevole presidente, io temo di fare una domanda, che non sia pienamente conforme al nostro regolamento.

Presidente. Allora non la faccia, specialmente a quest'ora! (*Si ride*).

Lucca Piero. Ma vi sono questioni urgenti, le quali s'impongono qualche volta anche alla più rigorosa interpretazione del regolamento.

Ho avuto l'onore di presentare testè una interrogazione, che, se dovesse aspettare la sua volta, non verrebbe forse in discussione prima delle vacanze.

Si tratta di una interrogazione la quale ha relazione strettissima col voto d'oggi.

Vi sono, onorevole presidente, sette funzionari, i quali aspettavano la risoluzione della questione di oggi per poter chiedere alla giustizia dei tribunali quella riparazione a cui credono aver diritto. Chiedo, quindi, onorevole presidente, che domani sia iscritta nell'ordine del giorno la interrogazione mia, affinché si sappia quali provvedimenti intende prendere il governo (il quale ha esso invitato la maggioranza ad approvare l'ordine del giorno Torraca) sul conto di quei funzionari.

Presidente. Onorevole Lucca, se domani il Ministero crederà di risponderle, avrà facoltà di farlo, ma non posso variare l'ordine delle interrogazioni, perchè altrimenti si violerebbe il diritto degli altri interroganti.

Finocchiaro-Aprile. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Finocchiaro Aprile. Mi associo alla preghiera rivolta dall'onorevole Aprile all'onorevole presidente. La discussione del disegno di legge inteso a incoraggiare la istituzione dei magazzini generali degli zolfi in Sicilia è di assoluta urgenza per varie considerazioni, e non solo economiche.

Mi associo quindi alla preghiera ed alla proposta fatta dall'onorevole Aprile; e prego

la Camera di voler deliberare che domani, in seduta antimeridiana, venga discusso quel disegno di legge, ch'è un'antica promessa, la quale preme a tutti sia mantenuta.

Se poi l'onorevole presidente crede che vi sieno delle ragioni per escludere la proposta di una seduta antimeridiana per domani, insisto perchè domenica si discuta questo argomento.

Presidente. Onorevole Finocchiaro, il disegno di legge, di cui Ella parla, è già iscritto nell'ordine del giorno, e la Camera ha già deliberato di discuterlo subito dopo la legge militare.

Se Ella propone che la Camera destini una seduta antimeridiana per discutere questo argomento, interrogherò la Camera.

Onorevole ministro d'agricoltura e commercio...

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io sono sempre agli ordini della Camera. La legge militare ha la precedenza; ma se la Camera vuole interromperla per discutere quella sui magazzini generali non mi oppongo, essendo nel desiderio di tutti che anche quel disegno diventi legge dello Stato.

Carenzi. Io invece insisto perchè si esaurisca prima la discussione della legge militare; poi si discuterà quella sugli zolfi. (*Interruzioni — Rumori*).

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Aprile. Faccio formale proposta, poichè il Governo non si oppone, perchè domani, non essendoci Uffici, si tenga una seduta antimeridiana per discutere la legge sui magazzini generali, che rappresenta un impegno d'onore da tanto tempo assunto dal Governo e dalla Camera.

Presidente. Onorevole Aprile, nessuno dubita della importanza di quella legge; ma domani nella seduta pomeridiana devono essere svolte le interpellanze sull'Africa; ora, se la discussione sui magazzini non terminasse domattina, ci troveremmo poi con due discussioni sospese.

Sarebbe piuttosto il caso di tener seduta domenica. (*Interruzioni in vario senso*).

Onorevole Carenzi...

Carenzi. Insisto nella mia proposta perchè domattina si tenga seduta per terminare la discussione della legge militare.

Presidente. Onorevole ministro della guerra...

Mocenni, ministro della guerra. Sono a disposizione della Camera. Aggiungo che è sperabile che i pochi articoli che rimangono, e le tabelle, saranno esauriti in poco tempo: perchè la parte principale del disegno di legge è già stata votata.

Aprile. Sta bene: si finisca domattina la discussione della legge militare, purchè domenica si discuta quella sui magazzini degli zolfi.

Presidente. Interrogherò dunque la Camera se intenda tenere domani una seduta antimeridiana pei decreti-legge militari, salvo di stabilire poi per domenica una seduta pel disegno di legge relativo ai magazzini generali e per gli zolfi.

Metto a partito questa proposta.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di non tenere seduta domattina).

La Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione contestata del collegio di Mondovì (proclamato l'el Vecchio).

Sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

La seduta termina alle 20,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazioni di poteri. Elezioni contestate di Castellammare di Stabia (proclamato Fusco Alfonso), e di Teano (proclamato Broccoli).
3. Svolgimento delle interpellanze riflettenti la politica africana.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di revisione

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati.